



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 14

**Publicato sul sito www.agcm.it
11 aprile 2023**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I838C - RESTRIZIONI NELL'ACQUISTO DEGLI ACCUMULATORI AL PIOMBO ESAUSTI	
<i>Provvedimento n. 30551</i>	5
I860 - CORSI CQC CONSORZIO AUTOSCUOLE PROVINCIA DI ENNA	
<i>Provvedimento n. 30552</i>	7
A559 - META/SIAE	
<i>Provvedimento n. 30570</i>	14
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	23
C12528 - TARGA TELEMATICS/VIASAT GROUP	
<i>Provvedimento n. 30550</i>	23
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	28
AS1885 – PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO PER LA RILEVAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DELL'INSULINA	28
AS1886 - REGIONE LIGURIA - ACCORDI CONTRATTUALI CON GLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE	34
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	38
PS12415 - AERCOPTER ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30553</i>	38
PS12416 - AIR PANAREA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30554</i>	43
PS12417 - ALTITUDE ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30555</i>	48
PS12419 - DELTA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30557</i>	54
PS12422 - ELIMAST ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30558</i>	59
PS12423 - ELITE AVIATION ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30559</i>	63
PS12424 - ELITOP ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30560</i>	69
PS12425 - HELIUNION ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30561</i>	73
PS12426 - EZIODENTI ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30562</i>	78
PS12428 - FLY VENICE ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30563</i>	80
PS12429 - HELIAIR ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento</i>	84
PS12429 - HELIAIR ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30564</i>	85
PS12430 - HELIDUEBI ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30565</i>	88
PS12431 - HELIMONTBLANC ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30566</i>	92

PS12432 - HELIONE ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30567</i>	96
PS12433 - HELITALY ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30568</i>	100
PS12436 - ROTORWORK ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA	
<i>Provvedimento n. 30569</i>	110

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I838C - RESTRIZIONI NELL'ACQUISTO DEGLI ACCUMULATORI AL PIOMBO ESAUSTI

Provvedimento n. 30551

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il provvedimento n. 30384 del 22 novembre 2022 con il quale è stato avviato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, il procedimento I838C volto a valutare l'istanza di revoca o di revisione avente ad oggetto gli impegni resi vincolanti con delibera del 15 giugno 2021, n. 29718;

VISTO l'accoglimento dell'istanza di partecipazione al procedimento da parte di FIAMM Energy Technology S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATE le informazioni ancora in corso di acquisizione, necessarie a definire il quadro fattuale in cui l'istanza si inserisce e la necessità di disporre di un termine adeguato a valutare compiutamente il complesso della documentazione in atti;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 31 marzo 2023;

RITENUTO, infine, che la possibilità per COBAT S.p.A. di effettuare trattative private laddove le aste vadano deserte, come avvenuto per le aste da ultimo bandite, rappresenti per il consorzio una possibilità che consente di superare adeguatamente le difficoltà rappresentate nell'istanza di revisione, senza che vi sia urgenza di disporre la sospensione degli impegni nn. 2 e 3 di COBAT e dell'impegno n. 2 di COBAT RIPA nelle more dello svolgimento del presente procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 28 luglio 2023 il termine di conclusione del procedimento I838C.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

1860 - CORSI CQC CONSORZIO AUTOSCUOLE PROVINCIA DI ENNA

Provvedimento n. 30552

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 19 luglio 2022, n. 30254, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti del Consorzio Interprovinciale Autoscuole, per accertare l'esistenza di violazioni all'articolo 2 della legge n. 287/1990;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino del 17 settembre 2012, n. 35;

VISTA la comunicazione del 15 dicembre 2022, con la quale il Consorzio Interprovinciale Autoscuole ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*";

VISTA la propria delibera del 10 gennaio 2023, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 12 gennaio 2023, degli impegni proposti dal Consorzio Interprovinciale Autoscuole sul sito *internet* dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Il Consorzio Interprovinciale Autoscuole (di seguito, il "Consorzio") è un consorzio tra autoscuole costituito nel 2002 senza scopo di lucro, il cui oggetto sociale è quello di agire nell'interesse delle imprese consorziate al fine di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi svolti dalle autoscuole che lo compongono, attraverso un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento, nella qualità di "centri di istruzione", dell'attività di insegnamento per la conduzione di veicoli; di espletare tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle relative abilitazioni e certificazioni, nonché tutte le altre pratiche connesse alle abilitazioni per la conduzione dei veicoli natanti e aeromobili.

2. L'autoscuola Cammarata di Enna è un'autoscuola consorziata attiva nel territorio di Enna che ha denunciato che il Consorzio ha negato il rilascio della "*dichiarazione di disponibilità di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica di tali corsi*", necessaria per ottenere il rilascio del nulla-osta ai fini dell'erogazione della parte teorica dei corsi per il conseguimento della Carta di

Qualificazione del Conducente (di seguito, CQC) di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

II. IL QUADRO NORMATIVO

3. L'articolo 123, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. Codice della Strada (d'ora in avanti "CDS"), dispone che *"l'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale"*.

4. La Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 ha subordinato al conseguimento di una qualificazione iniziale e a una formazione periodica quinquennale i) l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C o CE e ii) l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di persone per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D1, D1E, D o DE (di seguito indicate come carte di qualificazione del conducente o CQC). La Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 50. Il Decreto è stato attuato da numerosi Decreti Ministeriali e circolari esplicative, delle quali l'ultima, la Circolare – 15 ottobre 2021 - Prot. n. 31895 - Manuale CQC 2021 e nuovo listato, avente ad oggetto *"Ripubblicazione con integrazioni e modifiche 'Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021'"*, ha riorganizzato le precedenti, fornendo anche un quadro completo della disciplina.

5. Per quel che qui interessa, con riferimento ai corsi necessari per il conseguimento della CQC, l'articolo 2 della Circolare richiama il D.M. del Ministero dei Trasporti del 30 luglio 2021 (che sostituisce il D.M. del 20 settembre 2013) - *Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi* - che dispone che *"possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, di cui agli articoli 19 e 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l'adesione ad un consorzio. [...]"*. Inoltre, al punto 2.3 della Circolare è previsto che *"le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un*

centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica del corso. L'autoscuola è responsabile dello svolgimento dell'intero corso, ivi comprese anche eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica e rilascia l'attestato di frequenza. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Gli allievi così conferiti sono iscritti nei registri di iscrizione per i corsi di qualificazione iniziale CQC (vedi paragrafo 3.5.1), sia dell'autoscuola che del centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro”.

6. Il successivo punto 2.3.2 prevede che *“Qualora la domanda di autorizzazione sia finalizzata all'erogazione del corso di qualificazione iniziale completo (parte teorica e pratica), gli enti devono comprovare la disponibilità del parco veicolare indicando nella domanda stessa i numeri di targa dei singoli veicoli. Resta confermata la possibilità che l'istanza sia intesa a conseguire l'autorizzazione per i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, anche demandando la parte pratica del corso ad un'autoscuola o a una C.I.A. (co. 2)”.*

7. I corsi, sulla base della normativa vigente, hanno durata variabile. Il corso iniziale può prevedere dalle 280 ore (260 ore teoria e 20 ore pratica) per il corso ordinario a 140 ore (130 ore teoria e 10 ore pratica) per il corso accelerato. Il corso periodico (da effettuare ogni 5 anni per il rinnovo del CQC) prevede 35 ore di formazione teorica.

8. Con riferimento alle limitazioni poste all'esercizio dell'attività di autoscuola, l'Autorità è già intervenuta due volte nel 2010 e nel 2013, segnalando al Parlamento, al Governo e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le criticità concorrenziali discendenti dall'articolo 123 del CDS, che a tutt'oggi risulta immutato.

Con intervento del 6 agosto 2010¹, l'Autorità richiamava l'attenzione sulle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato delle autoscuole derivanti dall'art. 123 del CDS, come modificato dall'art. 20 della legge 29 luglio 2010, n. 120, e da altre norme di natura regolamentare allora in corso di approvazione, invitando gli organi costituzionali competenti a rimuovere le barriere amministrative presenti in tale settore, quali - per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento - *“l'eliminazione delle disposizioni che escludono la possibilità per le autoscuole di limitare la propria attività solo alla preparazione per il conseguimento delle patenti A e B.”*. A fronte del mancato recepimento dei rilievi formulati nel 2010, l'Autorità, con segnalazione del 13 novembre 2013², è tornata ad affrontare il tema ribadendo che *“l'obbligo per le autoscuole di svolgere corsi per il conseguimento di tutte le categorie di patente di guida [...] pur a fronte della facoltà riconosciuta alle autoscuole autorizzate di costituire consorzi per la realizzazione di “centri di istruzione automobilistica”, in tal modo ripartendo i costi di gestione dei relativi parchi automezzi, rappresenta una significativa barriera amministrativa all'accesso nel mercato in esame, non giustificata dal perseguimento o dalla tutela di rilevanti interessi pubblici.”*.

¹ AS741 - NUOVO CODICE DELLA STRADA - REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLE AUTOSCUOLE, in boll. n. 30/2010.

² AS1093 - SEGNALAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 123, COMMA 7, DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, in boll. n. 45/2013.

III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

9. In data 19 luglio 2022 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti del Consorzio, per il rifiuto operato nei confronti dell'autoscuola Cammarata di Enna al rilascio della "dichiarazione di disponibilità" per l'espletamento della parte pratica dei corsi per il conseguimento della CQC e necessaria per ottenere il rilascio del nulla-osta ai fini dell'erogazione della parte teorica dei corsi *de quibus*³.

10. Più precisamente, il Consorzio, nel corso delle Assemblee del 29 aprile 2017 e del 29 febbraio 2020, ha deliberato di non concedere all'autoscuola Cammarata di Enna la disponibilità di istruttori e veicoli utili alla parte pratica dei corsi CQC⁴. Il Consorzio ha motivato il mancato rilascio della "dichiarazione di disponibilità", nell'ambito di una più generale politica di non rilasciare tali dichiarazioni ai propri consorziati, salvo casi eccezionali legati alle peculiarità geografiche del territorio, all'asserito fine di garantire la trasparenza e la qualità dei corsi per il conseguimento della CQC.

11. Nel provvedimento di avvio è stato ipotizzato che gli atti adottati dal Consorzio, a cui aderiscono varie autoscuole indipendenti, costituiscono deliberazioni di consorzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, configurandosi quindi come possibili intese restrittive della concorrenza.

12. Come sopra esposto, in base alla normativa vigente un'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria, ed è perciò tenuta a disporre dell'intero parco veicoli per la formazione relativa a tutte le patenti. In considerazione degli ingenti costi che dovrebbero essere affrontati per l'offerta formativa relativa a tutte le patenti, l'ordinamento consente alle autoscuole di consorziarsi e mettere a fattor comune il parco veicoli attraverso dei centri di istruzione gestiti dal consorzio.

13. In particolare, il sopra citato D.M. del Ministero dei Trasporti del 30 luglio 2021 e la conseguente Circolare consentono espressamente che le autoscuole svolgano la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, al fine del rilascio del nulla osta, l'autoscuola deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica del corso.

14. Nel caso in esame, invece, il Consorzio ha deciso di avocare a sé lo svolgimento dei corsi nella loro interezza, con riferimento sia alla parte pratica sia alla parte teorica, seppure la normativa preveda la possibilità che la parte teorica venga svolta dalle autoscuole individualmente⁵.

15. La condotta del Consorzio, pertanto, è apparsa restrittiva della concorrenza in quanto ha limitato l'attività dei consorziati al di là di quanto strettamente necessario per il perseguimento dello scopo del Consorzio, che, per quel che qui interessa, è la messa in comune di costosi autoveicoli al fine di consentire anche alle autoscuole di ridotte dimensioni di operare nel mercato, in ottemperanza all'articolo 123 del CDS che prevede che "*l'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria*".

³ Cfr. doc. 1.

⁴ Cfr. doc. 1.

⁵ Cfr. doc. 9.

16. Attraverso il diniego di fornire la “dichiarazione di disponibilità”, il Consorzio ha impedito alle imprese consorziate di effettuare una parte di attività in concorrenza - *i.e.* la parte teorica dei corsi per il conseguimento della CQC - dando vita ad un’intesa restrittiva della concorrenza. In altri termini, il Consorzio, avocando a sé l’esecuzione dei corsi in questione, ha riservato a sé anche tale fetta del mercato, che lo stesso legislatore ha, invece, ritenuto di lasciare alla libera concorrenza attraverso la disposizione che consente alle autoscuole di delegare facoltativamente la parte teorica ai consorzi.

17. In data 15 dicembre 2022, il Consorzio ha presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990, volti a rimuovere le criticità evidenziate in sede di avvio.

18. Nella riunione del 10 gennaio 2023, l’Autorità, ritenendo gli impegni presentati non manifestamente infondati, ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito, allo scopo di sottoporli al *market test* previsto dalla procedura relativa all’applicazione dell’articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990.

19. Gli impegni sopra descritti sono stati sottoposti al *market test* dal 12 gennaio 2023 all’11 febbraio 2023. In tale periodo non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

IV. IL MERCATO RILEVANTE

20. La presunta intesa ha ad oggetto la definizione di una politica restrittiva di limitazione della produzione tra gli aderenti all’unico Consorzio di autoscuole della provincia di Enna. L’ambito merceologico interessato può, pertanto, identificarsi con la prestazione, su base professionale, dei servizi di autoscuola, in cui tipicamente rientrano tutte le prestazioni riguardanti il conseguimento e il rinnovo delle patenti di guida relativi alle diverse categorie e la concessione dei CDC, come sopra descritti.

21. Per loro natura, i servizi di autoscuola presentano una dimensione geografica limitata a un ambito locale; nel caso di specie, il Consorzio raggruppa imprese di autoscuole localizzate nella provincia di Enna che, dunque, rappresenta il contesto geografico di riferimento.

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI

22. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’Autorità nel provvedimento di avvio del presente procedimento, il Consorzio, in data 15 dicembre 2022, ha presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990, con validità “*permanente*”, consistenti nella modifica della propria politica in merito alla concessione delle “dichiarazioni di disponibilità” del proprio parco veicoli, fornendo “*totale e immediata disponibilità*” a tutte le autoscuole che faranno semplice richiesta e prevedendo una gestione in totale autonomia del medesimo.

23. Inoltre, il denunciante, l’autoscuola Cammarata di Enna, ha informalmente comunicato di aver ottenuto la “dichiarazione di disponibilità” *de qua* e di aver risolto i problemi con il Consorzio.

VI. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

24. Le preoccupazioni concorrenziali che hanno dato luogo all’avvio dell’istruttoria riguardano la possibilità che con il diniego di fornire la “dichiarazione di disponibilità” da parte del Consorzio venga eliminato il gioco concorrenziale da una parte sostanziale del mercato dei servizi di autoscuola nella provincia di Enna. In particolare, il Consorzio, avocando a sé l’esecuzione dei corsi per il

conseguimento dei CQC, impedirebbe alle autoscuole consorziate di svolgere la parte teorica degli stessi, così da riservare a sé anche tale parte del mercato, che il legislatore ha, invece, ritenuto di lasciare alla libera concorrenza.

25. Gli impegni presentati dal Consorzio appaiono idonei ad eliminare le suddette preoccupazioni concorrenziali.

26. Infatti, quanto all'ambito di applicazione, si osserva con favore che la Parte ha assunto tali obblighi in via generale: il Consorzio si è espressamente vincolato a rilasciare le "dichiarazioni di disponibilità" del proprio parco veicoli a tutte le autoscuole che faranno semplice richiesta, non solo all'autoscuola Cammarata di Enna, insieme alla previsione di gestione in totale autonomia del medesimo parco veicoli. L'assunzione di una simile obbligazione appare estremamente rilevante in quanto ciò consentirà alle autoscuole consorziate di svolgere la parte teorica dei corsi per il conseguimento della CQC e permetterà dinamiche concorrenziali in questa fetta del mercato.

27. Rileva, inoltre, che non sono previsti limiti temporali all'applicazione delle misure presentate.

VII. CONCLUSIONI

28. Alla luce di quanto esposto, gli impegni presentati dal Consorzio appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Essi risultano, in particolare, in grado di favorire lo sviluppo concorrenziale del mercato.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati dal Consorzio Interprovinciale Autoscuole risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati dal Consorzio Interprovinciale Autoscuole ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per il Consorzio Interprovinciale Autoscuole gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e nella versione allegata al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

c) che il Consorzio Interprovinciale Autoscuole presenti all'Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione sull'attuazione degli impegni assunti.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

A559 - META/SIAE*Provvedimento n. 30570*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, e, in particolare, l'articolo 9, così come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14 *bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottata con provvedimento del 12 dicembre 2006, n. 16218;

VISTA la segnalazione della Società Italiana degli Autori ed Editori, pervenuta in data 24 marzo 2023, in merito alla negoziazione con Meta Platforms Ireland Limited (di seguito Meta) di una nuova licenza avente a oggetto l'utilizzazione, sulle proprietà di Meta, delle opere oggetto dei diritti degli autori rappresentati da SIAE;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (di seguito, indicate indistintamente "Meta"), sono tutte società del gruppo Meta e, tra queste, Meta Platforms Inc., con sede legale negli Stati Uniti è la società controllante a monte del gruppo.

Il gruppo Meta (precedentemente denominato Facebook) è attivo a livello globale nell'offerta, ai propri utenti, di piattaforme digitali c.d. *social*, di messagistica, funzioni, *app*, servizi, tecnologie e *software*. Tra le piattaforme *social* più diffuse a livello globale e in Italia si segnalano Facebook e Instagram.

Nel 2022, Meta ha sviluppato a livello mondiale circa 116 miliardi di dollari¹.

Solo considerando la piattaforma Facebook, Meta ha registrato, nel 2022, una media mensile di utenti attivi pari a 2,6 miliardi e una media giornaliera pari a circa 2 miliardi².

2. La Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

¹ Cfr. *Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Results* disponibile sul sito internet (<https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Results/default.aspx>).

² Cfr. *Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Results* disponibile sul sito internet (<https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Results/default.aspx>).

L'attività di SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato e SIAE è un “*organismo di gestione collettiva*” (di seguito anche OGC), ai sensi della Direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on-line* nel mercato interno; la SIAE opera nell'attività di gestione e intermediazione dei diritti d'autore, concedendo a tal fine le licenze per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano.

II. I FATTI SEGNALATI

3. Nell'esposto in atti³, SIAE ha illustrato lo svolgimento delle negoziazioni con Meta, avviate sin da luglio 2022 e bruscamente interrotte in data 16 marzo 2023, volte alla stipulazione di un nuovo accordo, essendo quello precedentemente in essere giunto a scadenza (di seguito denominato, *Music Rights Agreement* o “MRA”), avente a oggetto l'utilizzazione sulle piattaforme di proprietà di Meta delle opere musicali tutelate da SIAE su mandato dei singoli autori.

Attraverso il MRA, più volte prorogato al fine di proseguirne l'efficacia nel periodo necessario a concludere le negoziazioni, le opere degli autori rappresentati da SIAE possono essere rese disponibili sulle piattaforme *social* di Meta, e in questa sede rilevano in particolare le piattaforme Instagram e Facebook.

L'utilizzazione di queste opere è oggetto di remunerazione, concordata tra le parti, che viene prima incassata da SIAE e poi, secondo le proprie procedure interne, ripartita tra i titolari dei diritti di autore interessati, al netto del compenso spettante alla stessa SIAE per l'attività di intermediazione svolta.

4. Secondo quanto affermato da SIAE, sin dall'inizio delle negoziazioni per la stipulazione del nuovo MRA, Meta avrebbe manifestato la volontà di introdurre un modello di remunerazione articolato in più componenti.

Una componente della remunerazione sarebbe stata calcolata sulla base del modello denominato “*revenue sharing*” o “*post-claim*”, con pagamento da parte di META di un'aliquota sui ricavi direttamente legati alla quota parte dei c.d. *long-form* video contenenti pubblicità (vale a dire un video di durata pari, o superiore, a sessanta secondi che consente, quindi, l'inserimento di pubblicità) e specificamente identificati e rivendicati da parte di SIAE.

Una seconda componente sarebbe stata calcolata sul modello denominato “*flat fee*”, corrispondente ad un importo forfettario per tutti gli altri utilizzi di musica, che tuttavia, secondo SIAE, rappresentano la gran parte dei contenuti diffusi sulle piattaforme di META (quali, ad esempio, nel caso di Instagram le musiche presenti e nelle c.d. *stories* e nei c.d. *reels*).

Soprattutto con riferimento alla *flat fee*, durante le negoziazioni sarebbero emerse, secondo SIAE, significative difficoltà per l'assenza di trasparenza da parte di Meta in merito ai criteri economici sottostanti alle proposte formulate, sui quali SIAE avrebbe più volte chiesto, senza esito, chiarimenti.

5. In particolare, dagli atti emerge che la stessa SIAE, tra gennaio e febbraio 2023, avrebbe elaborato, sulla base di mere stime, un proprio modello per il calcolo dell'importo relativo alla *flat fee*, condividendolo con Meta e chiedendo di avere accesso ai dati economici reali di Meta, in modo da

³ Doc. 1, Esposto SIAE, pervenuto in data 24 marzo 2023.

pattuire nell'accordo una remunerazione proporzionata ai ricavi di Meta derivanti all'uso di tali contenuti.

In particolare, SIAE, in data 3 febbraio 2023, ha chiesto a Meta di fornire:

- i) i dati sui ricavi di Meta per territorio (o gruppi di territori);
- ii) l'incidenza dei contenuti musicali per ogni tipologia di sfruttamento⁴.

Meta ha tuttavia, nella *mail* del 9 febbraio 2023, radicalmente negato l'accesso a tali dati sia la proposta di SIAE⁵.

6. Il successivo 8 marzo 2023, SIAE, oltre a reiterare le richieste in merito agli elementi informativi sopra richiamati, ha formulato un'ulteriore proposta economica volta a venire incontro alla posizione di Meta⁶.

Meta ha fornito riscontro il 13 marzo 2023, ribadendo l'indisponibilità a fornire i dati economici richiesti, rigettando la proposta SIAE e formulando la loro ultima offerta per chiudere la negoziazione, da accettare entro e non oltre il 14 marzo 2023.

In questa *mail*, Meta ha altresì minacciato SIAE che, in assenza dell'accettazione dell'ultima offerta, avrebbe iniziato ad eliminare i contenuti tutelati da questa *collecting* dalle piattaforme Meta (ovvero, sostanzialmente Facebook e Instagram) a partire dal 15 marzo 2023.

In questo contesto, sono seguiti ulteriori tentativi di concordare un'ulteriore proroga delle negoziazioni, anche questi non andati a buon fine⁷.

In conclusione, con l'ultima *mail* disponibile, Meta ha interrotto definitivamente le negoziazioni, senza aver dato a SIAE i dati economici posti alla base della loro proposta economica e ha affermato la volontà di procedere all'eliminazione dei contenuti musicali riconducibili agli autori rappresentati da SIAE.

Ai fini del presente procedimento, si sottolinea che Meta ha dato effettivamente seguito nei giorni successivi alla minaccia di eliminare progressivamente tali contenuti dalle piattaforme di Instagram e Facebook.

III. VALUTAZIONI

III.1 Il possibile abuso di dipendenza economica

7. L'Autorità ritiene che le condotte precedentemente illustrate possano integrare un abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 192/1998, così come novellato dalla legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), posto in essere da Meta nei confronti di SIAE.

A questi fini, vengono qui ripercorsi gli elementi costitutivi della fattispecie qui ipotizzata, ovvero:

- a) la sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta;
- b) l'abusività della condotta di Meta e
- c) la rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame.

⁴ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, mail del 3 febbraio 2023 da SIAE a Meta.

⁵ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, mail del 9 febbraio 2023 da Meta a SIAE.

⁶ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, mail dell'8 marzo 2023 da SIAE a Meta.

⁷ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, scambio di mail SIAE/Meta del 14, 15 e 16 marzo 2023.

a) Sulla sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta

8. L'articolo 9 della Legge n. 192/1998, vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica, definita come “*la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti*”.

Inoltre, con specifico riferimento alle piattaforme digitali, la recente novella introdotta dalla legge n. 118/2022, ha stabilito la presunzione della sussistenza della dipendenza economica di un'impresa che utilizzi i servizi di intermediazione: “*Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati*” (art. 9 della legge n. 198/1998).

9. In questo contesto, senza soffermarsi sugli altri servizi offerti da Meta, si evidenzia che Instagram e Facebook rappresentano le piattaforme digitali di *social network* di maggior rilievo negli Stati Uniti e a livello europeo, ivi inclusa l'Italia. Meta infatti è tipicamente qualificata come impresa dominante o comunque dotata di una posizione preminente rispetto agli altri operatori proprio con riferimento all'offerta delle piattaforme *social*⁸.

Infatti, le piattaforme di *social network* Instagram e Facebook hanno un numero estremamente elevato di utenti attivi e, nel corso dell'indagine conoscitiva I53 *Big data*, è stato rilevato come in un solo minuto, la piattaforma Facebook possa registrare 3 milioni di condivisioni.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che Meta abbia il requisito indicato dall'art. 9, comma 2, appena richiamato, ovvero di essere una piattaforma digitale che riveste un ruolo determinante “*per raggiungere utenti finali*”.

10. Per quanto riguarda SIAE, quest'ultima costituisce un'impresa che offre i servizi di intermediazione e gestione ai titolari dei diritti d'autore.

Per quanto in Italia SIAE sia la *collecting ex incumbent*, non si può non evidenziare che, in questo contesto, tra Meta e SIAE esista, a vantaggio della prima, un'enorme sproporzione in termini di potere di mercato e di dimensione economica.

La stipulazione degli accordi di licenza con le diverse categorie di utilizzatori, tra le quali Meta, è un tratto essenziale dell'attività di impresa di SIAE e, negli anni, l'utilizzazione delle opere *on line*, in particolare musicali, è un fenomeno di rilevanza crescente. Inoltre, nell'ambito delle piattaforme *social*, quelle digitali gestite da Meta, ossia Facebook e Instagram, sono tra le piattaforme più rilevanti.

Pertanto, attraverso la stipulazione della licenza con Meta, SIAE garantisce agli autori rappresentati la possibilità di raggiungere l'ampia categoria di utenti che utilizzano queste piattaforme *social*.

⁸ Cfr. la decisione del Bundeskartellamt del 2 maggio 2022, *Meta: paramount significance for competition across markets pursuant to Section 19a(1) of the German Competition Act*, decisione del 2 maggio 2022, Official convenience translation; Competition and Markets Authority, *Completed acquisition by Facebook, Inc (now Meta Platforms, Inc) of Giphy, Inc.*, *Final report on the case remitted to the CMA by the Competition Appeal Tribunal*, 18 Ottobre 2022; nonché il procedimento in corso innanzi alla Commissione europea per una possibile violazione da parte di Meta dell'art. 102 TFUE (comunicato stampa della Commissione europea del 19 dicembre 2022, AT.40684 Facebook Marketplace).

SIAE e Meta avevano, a tali fini, già stipulato una licenza che tuttavia, essendo venuta a scadenza, necessita di una riformulazione per consentire, a SIAE e agli autori da questa rappresentati, di continuare ad accedere alle più importanti piattaforme *social on line*.

In questo contesto, si ritiene che sia applicabile la presunzione, introdotta dalla legge di concorrenza 2021 all'art. 9 della legge n. 192/1998, in merito alla sussistenza di un rapporto di dipendenza economica, per cui SIAE versi in una situazione di dipendenza rispetto a Meta.

b) Sulla possibile abusività della condotta di Meta

11. Nell'abuso di dipendenza economica, la illiceità della condotta può "... *anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto*" (art. 9, comma 2, della legge n. 192/1998).

Inoltre, sempre con riferimento alle piattaforme digitali, l'art. 9, comma 2 della legge n. 192/1998, la recente novella ha specificato che l'abusività della condotta può consistere anche "...*nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato ...*".

Orbene, premettendo che l'esemplificazione delle pratiche abusive di cui all'art. 9 non esaurisce le condotte che possono essere qualificate come tali, nel caso di specie l'Autorità ritiene che Meta potrebbe aver abusato dello squilibrio del potere di negoziazione di cui beneficia rispetto a SIAE e potrebbe aver posto in essere una pratica abusiva consistente nell'aver violato i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza nella negoziazione della nuova licenza con SIAE. Infatti, dalla documentazione in atti emerge che Meta:

- i) non avrebbe fornito a SIAE tutte le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità;
- ii) avrebbe indebitamente interrotto le negoziazioni e attuato la minaccia di eliminare i contenuti tutelati da SIAE dalle proprie piattaforme *social*.

12. Sul primo profilo, ovvero la rilevanza della *disclosure* delle informazioni richieste da SIAE, giova richiamare, oltre l'art. 9 della legge n. 192/1998 nella parte in cui associa la pratica abusiva alla carenza informativa, l'evoluzione della normativa del settore dell'intermediazione dei diritti d'autore.

Questa normativa infatti ha, da un lato, attribuito una crescente importanza all'uso delle opere tutelate *on line* e, dall'altro, ha affermato sempre più la necessità che le negoziazioni si svolgano riducendo l'asimmetria informativa tra le parti, al fine di pervenire alla definizione di una remunerazione per l'utilizzazione delle opere ancorata ai ricavi dell'utilizzatore e all'uso effettivo delle stesse. Ciò al fine di assicurare che i titolari dei diritti possano, in maniera equa e proporzionata, beneficiare del "valore" creato dalla loro stessa opera.

Al riguardo, si richiamano, in primo luogo, la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (di seguito, Direttiva Barnier), recepita dal Decreto Legislativo n. 35/2017 e s.m., e la più recente Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto

d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva Copyright), recepita dal Decreto Legislativo 177/2021⁹.

In questo contesto, lo svolgimento della negoziazione di una licenza che definisce la remunerazione per l'utilizzazione delle opere nelle piattaforme digitali, non può prescindere da una corretta *disclosure* di tutte le informazioni necessarie a stabilire un compenso, non solo per SIAE, ma in ultima analisi per gli autori da essa rappresentati, equo e, quindi, proporzionato rispetto ai ricavi che Meta trae dall'uso di quelle stesse opere.

13. Sul secondo profilo, ovvero la repentina interruzione delle trattative, si ritiene che Meta potrebbe avere abusato dello squilibrio contrattuale di cui beneficia nei confronti di SIAE avendo messo quest'ultima innanzi alla prospettiva di dovere accettare un'offerta economica la cui congruità SIAE non era in grado di apprezzare in assenza delle informazioni di cui sopra.

Inoltre, l'interruzione delle trattative ha determinato la rimozione da parte di Meta dei contenuti musicali tutelati da SIAE dalle piattaforme *social*, di modo che questi ultimi non fossero più fruibili dagli utenti di quelle piattaforme.

Non si può non rilevare che la condotta di Meta, e, in particolare, l'interruzione delle trattative con conseguente eliminazione delle opere degli autori tutelati da SIAE dalle piattaforme *social*, appare caratterizzarsi per la violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza che devono invece permeare le negoziazioni degli accordi, tanto più in un caso come quello di specie, caratterizzato da un grande squilibrio economico tra le parti interessate.

c) Sulla rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame

14. Come noto, l'art. 9 della legge n. 192/1998, prevede che l'Autorità possa intervenire in una fattispecie di abuso di dipendenza economica qualora "... *abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato...*".

All'uopo, si ritiene che la condotta di Meta qui in esame abbia un impatto che trascenda i meri rapporti contrattuali tra Meta e SIAE e possa recare un forte pregiudizio alle dinamiche competitive

⁹ Cfr. al riguardo, l'art. 22 del d.lgs. n. 35/2017 che così dispone: "1. *Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie.*

2. *Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza. Ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio.*

3. *La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli ...*

4. *Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe...*"

Cfr. anche l'art. 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633, legge sul diritto d'autore (LdA), come modificato dal d.lgs.

177/2021: "I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento..."

nei mercati dei diritti d'autore e dei diritti connessi a questi ultimi nonché un grave danno per gli utenti finali.

15. Infatti, la pratica abusiva qui ipotizzata, realizzata anche tramite l'arbitraria interruzione delle trattative, comprime significativamente la capacità competitiva di SIAE sui mercati interessati ed impedisce agli autori da quest'ultima rappresentati, che costituiscono una componente significativa degli autori attivi in Italia, di raggiungere la categoria di utenti, sempre più ampia, che fruisce delle piattaforme *social*.

Inoltre, dalla condotta di Meta potrebbero essere interessati anche gli autori rappresentati da altre *collecting* e che siano contitolari dei diritti con gli autori tutelati da SIAE.

A ciò si aggiunga che l'ostacolo all'accesso dei contenuti musicali tutelati da SIAE alle piattaforme di Meta non soltanto provoca un'eliminazione dei diritti d'autore per tale forma di utilizzazione, ma ha effetti negativi anche per la remunerazione dei diritti connessi dei produttori di opere musicali e di tutte le altre posizioni giuridiche tutelate nell'ambito della legge sul diritto d'autore. Non essendo infatti utilizzati i contenuti musicali, non maturano neanche i diritti in senso lato connessi a quelli dell'autore.

Infine, la pratica abusiva qui ipotizzata potrebbe limitare significativamente la possibilità di scelta dei consumatori finali, essendo privati della possibilità di fruire delle opere tutelate da SIAE che rappresentano una componente significativa dell'offerta musicale italiana e non solo.

In conclusione, si ritiene che l'abuso di dipendenza economica di Meta qui ipotizzato possa avere un impatto significativo per la tutela della concorrenza nei mercati interessati.

III.2 Le misure cautelari

16. Con riferimento alla pratica abusiva di Meta qui ipotizzata, si ritiene che ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge n. 287/90, secondo cui: "*Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari*".

17. Con riferimento al *fumus boni iuris*, la documentazione agli atti induce a ritenere *prima facie* sussistente la pratica abusiva in esame.

In particolare, dallo scambio dalla corrispondenza tra Meta e SIAE in atti, risulta che SIAE ha chiesto le informazioni sui dati economici di Meta in modo da pervenire ad una remunerazione per l'utilizzazione delle opere proporzionata ai ricavi di Meta derivanti da tale utilizzazione e che tali informazioni le siano state negate.

Parimenti, dalla documentazione in atti emerge che Meta abbia posto SIAE innanzi alla scelta tra accettare l'ultima offerta, senza tuttavia, in assenza delle informazioni di cui sopra, poterne apprezzare la congruità, oppure rifiutare la proposta e avere preclusa qualsiasi possibilità che i contenuti musicali da essa tutelati potessero continuare a raggiungere i milioni di utenti che fruiscono delle piattaforme di Meta. Minaccia quest'ultima effettivamente attuata da Meta nei giorni successivi alla interruzione delle trattative.

18. Quanto al requisito del *periculum in mora*, la pratica abusiva qui ipotizzata appare idonea a determinare un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati relativi all'intermediazione dei diritti d'autore per le utilizzazioni *on line* e, in quest'ambito, sulle piattaforme digitali di *social network*.

Come già evidenziato, la condotta in esame ha determinato che una componente significativa dell'offerta dei contenuti *on line* in Italia, ovvero quelle relative alle opere tutelate da SIAE, sia stata *ex abrupto* resa inaccessibile sulle più importanti piattaforme *social* attive in Italia.

L'interruzione della negoziazione sopra illustrata produce, quindi, un pregiudizio immediato sulle dinamiche competitive, incidendo in via diretta e indiretta su tutti i soggetti che compongono la filiera dei mercati dell'intermediazione dei diritti d'autore delle opere musicali, ovvero: gli autori, i soggetti che contribuiscono alla creazione dell'opera e la cui attività trova tutela nella legge sul diritto d'autore, sulle *collecting* che tutelano tali diritti e gli utenti finali, privati della possibilità di accedere a una gamma molto significativa di opere.

19. Di qui la necessità di un intervento cautelare che garantisca la riattivazione di un processo di negoziazione tra Meta e SIAE nel rispetto dei canoni della buona fede, trasparenza e equità, al fine di pervenire, entro un termine ragionevole, alla conclusione di un accordo. In particolare, il processo di negoziazione dovrebbe fondarsi:

- i) sulla tempestiva *disclosure* delle informazioni necessarie a pervenire ad una remunerazione proporzionata ai ricavi di Meta derivanti dalle utilizzazioni in esame e sulla piena condivisione dei modelli economici sottostanti alla elaborazione della stessa;
- ii) sul pieno ripristino della disponibilità dei contenuti musicali tutelati da SIAE sulle proprietà di Meta per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni e comunque per tutta la durata del presente procedimento, applicando eventualmente *more tempore* il MRA.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 *bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, può attivare i propri poteri di indagine e istruttori e procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso;

RITENUTO, pertanto, che le descritte condotte di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. potrebbero configurare un abuso di dipendenza economica rilevante per la tutela della concorrenza e del mercato;

RITENUTO, inoltre, che sussista l'urgenza di avviare un procedimento volto all'eventuale adozione di misure cautelari, al fine di evitare che i comportamenti posti in essere da Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. consistenti nella pratica abusiva sopra illustrata, determinino danni gravi e irreparabili durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. per accertare l'esistenza di una possibile violazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192;

- b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, nonché dai soggetti che hanno presentato le segnalazioni di cui in premessa, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la concorrenza 1 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) l'avvio del procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;
- d) la fissazione, nell'ambito del procedimento per l'adozione delle misure cautelari, del termine di giorni otto decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento per la presentazione, da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da esse delegate, di memorie scritte e documenti e della richiesta di audizione dinanzi al Collegio, che si svolgerà con le modalità successivamente comunicate [omissis]*, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la concorrenza 1 a di questa Autorità entro cinque giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento;
- e) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Romano;
- f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la concorrenza 1 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persona da essi delegata;
- g) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2024.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12528 - TARGA TELEMATICS/VIASAT GROUP

Provvedimento n. 30550

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Targa Telematics S.p.A., pervenuta in data 28 febbraio 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Targa Telematics S.p.A. (di seguito "Targa") è una società per azioni di diritto italiano che sviluppa servizi telematici nel settore assicurativo e della mobilità.

Targa è controllata congiuntamente^{1*}, da un lato, da Software Solutions Investments S.à.r.l., società di investimento gestita in modo indipendente riconducibile al gruppo Investindustrial, dall'altro lato, dai rimanenti azionisti di Targa, tra cui Elda Ingegneria S.r.l. ("Elda")².

Nel 2021, Targa Telematics ha realizzato individualmente un fatturato mondiale pari a [31-100] milioni di euro, di cui [31-100] a livello nazionale.

Nel medesimo anno il fatturato imputabile a Targa comprensivo dei soggetti che la controllano è pari a livello mondiale a [1-10] miliardi di euro, di cui [1-10] a livello nazionale.

2. Viasat Group S.p.A. (di seguito "Viasat") è una società per azioni di diritto italiano, capogruppo del Gruppo Viasat³, con sede in Italia, ed è attiva nello sviluppo e fornitura di soluzioni satellitari telematiche, aventi come principali applicazioni la telematica assicurativa (*insurtech*) e la gestione delle flotte (*fleet management*).

Viasat detiene controllate in Europa (Italia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Francia, Belgio, Romania, Bulgaria, Polonia), America Latina (Cile) e Asia (Cina).

Nel 2021, Viasat ha realizzato un fatturato (relativamente alle società rientranti nel perimetro dell'operazione) mondiale pari a [31-100] milioni di euro, di cui [31-100] a livello nazionale.

¹ [omissis].

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Si veda il provvedimento n. 29472 del 1° luglio 2021, riguardante l'acquisizione di Targa da parte degli attuali azionisti.

³ [omissis]

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Viasat da parte di Targa, previo scorporo di alcune delle società attualmente controllate da Viasat⁴, da parte di Targa. Nel dettaglio, l'elenco delle società controllate da Viasat incluse nel perimetro dell'operazione:

Nome Società	Nazione	Quota detenuta da Viasat
Viasat S.p.A.	Italia	[omissis]
Viasat Connect S.a.s.	Francia	[omissis]
Viasat Connect Ltd	Regno Unito	[omissis]
Viasat monitoring Sp.z.o.o.	Polonia	[omissis]
Viasat Servicios Telematicos SLU	Spagna	[omissis]
Viasat Telematics Chile S.p.A.	Cile	[omissis]
Trackit Consulting Lda	Portogallo	[omissis]
Viasat Connect S.A.	Belgio	[omissis]
Viasat Systems S.r.l.	Romania	[omissis]

Targa, i Venditori e VEM Solutions S.p.A. ("VEM" – società attualmente controllata da Viasat) hanno sottoscritto un contratto di compravendita di azioni (di seguito "Contratto"), avente ad oggetto l'acquisizione da parte di Targa dell'intero capitale sociale di Viasat, previo scorporo di alcune società attualmente controllate dalla stessa Viasat e non rientranti nel perimetro dell'operazione.

All'esito dell'operazione⁵, Targa eserciterà il controllo esclusivo su Viasat, detenendo l'intero capitale sociale della stessa.

4. Il Contratto prevede impegni di non concorrenza. Nei cinque anni successivi al perfezionamento dell'Operazione, i Venditori e VEM dovranno astenersi⁶ dallo svolgere a qualsiasi titolo attività in concorrenza con Viasat.

Inoltre, al fine di garantire la continuità aziendale e di approvvigionamento delle imprese coinvolte sono previsti accordi di fornitura.

[omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale

⁴ Blu Tech CO Ltd, Greennext Technologies S.p.A., Miniplus OOD, ICOM OOD, Vem Solutions S.p.A.

⁵ [omissis]

⁶ [omissis]

realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla realizzazione dell'operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita, solo limitatamente a un periodo di due anni e con riferimento ad un ambito merceologico e geografico strettamente limitato all'attuale ambito di operatività della società oggetto di acquisizione⁷.

7. Gli accordi di fornitura di servizi sopra descritti possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie al fine di garantire la continuità di approvvigionamento delle Parti.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

8. L'operazione in esame interessa il settore dei servizi telematici e delle soluzioni digitali per la gestione di veicoli, applicazioni per servizi di *asset fleet management*, *smart mobility*, *car sharing*, *car pooling*, piattaforme *cloud* e altri tipi di *software*, soprattutto per ciò che concerne il settore della mobilità e assicurativo a livello nazionale.

Nei precedenti dell'Autorità, il mercato rilevante sotto il profilo merceologico è stato individuato come quello della fornitura di servizi e sistemi telematici per il settore assicurativo e automobilistico. Dal punto di vista geografico, l'Autorità ha lasciato aperta la definizione geografica del mercato e, in particolare, se esso sia nazionale o europeo⁸.

9. Targa Telematics opera nel campo dei veicoli connessi, ossia veicoli dotati di accesso a Internet e di sensori che permettono l'interazione con altri veicoli o piattaforme, tramite l'invio e la ricezione di segnali. Le tecnologie prodotte da Targa Telematics possono avere vari tipi di utilizzo; per esempio, possono essere applicati ad auto a noleggio (o *car sharing*), a parchi veicoli aziendali, a macchinari per l'edilizia, a veicoli assicurati oppure ad attrezzature di assistenza a terra degli aeroporti.

10. L'utilizzo dei prodotti di Targa Telematics consente ai clienti di ottenere degli strumenti di analisi di dati e di informazioni, che vengono elaborati su apposite piattaforme digitali e che permettono di ridurre i costi di gestione, aumentare l'efficienza operativa, ottimizzare il mantenimento delle flotte e assicurare un più elevato grado di sicurezza dei veicoli e dei conduttori. Più in particolare, Targa Telematics offre i seguenti servizi: i) gestione e ottimizzazione delle flotte; ii) InsurTech, cioè servizi volti a consentire alle compagnie di assicurazione di offrire servizi innovativi con l'obiettivo di migliorare il livello di prevenzione dei rischi e ridurre i premi; iii) *Open mobility platform*, ossia servizi destinati al settore *automotive* che consentono la raccolta, trasmissione ed elaborazione di dati relativi ai veicoli connessi, anche al fine di creare nuovi prodotti

⁷ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

⁸ Cfr. provvedimento n. 29472 del 1° luglio 2021, caso C12377 – *Software Solutions Investments-Novanavis-Elda Ingegneria-5Towers-Well Power-Nicola De Mattia-Adriano Scardellato/Targa Telematics*, in Bollettino n.30/2021, e provvedimento n. 24829 del 5 marzo 2014, caso C11941 – *Renova Assets/Octo Telematics*, in Bollettino n.12/2014.

di mobilità; iv) *Smart mobility* e altre soluzioni informatiche per la localizzazione e manutenzione dei veicoli.

11. L'attività di Viasat consiste nel supporto alle compagnie di assicurazione, le aziende *fintech* e gli intermediari assicurativi nella raccolta e nell'analisi avanzata di informazioni per ottimizzare la gestione del rischio e la personalizzazione dell'offerta assicurativa al cliente. Ad esempio, tali soluzioni permettono di: (i) ricostruire la dinamica di eventuali incidenti; (ii) tracciare la posizione di un veicolo per favorirne il ritrovamento; (iii) profilare il comportamento del cliente finale per poter configurare polizze personalizzate basate sul numero di chilometri percorsi (polizze PAYD – *Pay as you drive*) o sullo stile di guida, premiando chi è più virtuoso al volante (polizze PHYD – *Pay how you drive*); (iv) fornire dati ed informazioni elaborate per il miglioramento dei processi operativi. Per ciò che riguarda il *fleet management*, Viasat propone un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche e *applicazioni data-driven* e di info telematica satellitare per aziende che gestiscono flotte nei settori del trasporto e logistica delle merci, dell'edilizia, dell'assistenza e manutenzione e dell'igiene urbana, nonché per enti e amministrazioni pubbliche. In via esemplificativa, queste soluzioni permettono, tra l'altro, di: (i) localizzare e visualizzare su mappa in tempo reale i mezzi; (ii) tracciare merci, rimorchi e *container*; (iii) assicurare la corretta gestione della catena del freddo⁹. In base anche ai precedenti dell'Autorità, il mercato rilevante sotto il profilo merceologico è quello della fornitura di servizi e di sistemi telematici per il settore assicurativo e automobilistico¹⁰.

12. Per quel che riguarda la dimensione geografica, secondo le Parti il mercato dei servizi telematici al settore assicurativo e automobilistico sarebbe di ampiezza europea, dato che non sussisterebbero particolari differenziazioni di *standard* tecnologici tra gli Stati membri e le barriere all'entrata di tipo giuridico sarebbero marginali.

13. Ai fini della valutazione della presente operazione non è comunque necessario procedere a un'esatta definizione del mercato merceologico e geografico rilevante, in quanto, comunque esso venga delineato, l'operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti.

14. All'interno del mercato rilevante dei servizi e dei sistemi telematici applicati al settore assicurativo e automobilistico Targa Telematics detiene una quota di mercato stimata pari al [1-5%] a livello Europeo e del [5-10%] a livello nazionale, mentre Viasat detiene una quota di mercato stimata pari al [1-5%] a livello Europeo e al [1-5%] a livello nazionale.

Il totale della stima delle quote di mercato della nuova entità sarà pertanto pari al [1-5%] a livello Europeo e al [10-20%] a livello nazionale.

15. L'operazione non appare pertanto suscettibile di modificare le condizioni concorrenziali in essere, tenuto conto inoltre a tal fine che sul mercato sono presenti numerosi concorrenti¹¹ e che non appaiono sussistere significative barriere all'ingresso.

⁹ In modo residuale Viasat è altresì attiva nell'offerta di soluzioni di *smart city* (e.g., *smart parking*, *street monitoring*), nonché soluzioni per il *bike sharing*. Queste soluzioni, che comunque rappresentano una parte poco significativa dei ricavi di Viasat, non vengono offerte da Targa.

¹⁰ Cfr. provvedimento n. 29472 del 1° luglio 2021, caso C12377 – *Software Solutions Investments-Novanavis-Elda Ingegneria-5Towers-Well Power-Nicola De Mattia-Adriano Scardellato/Targa Telematics* e provvedimento n. 24829 del 5 marzo 2014, caso C11941 – *Renova Assets/Octo Telematics*.

¹¹ A valle dell'Operazione, le Parti si troveranno a competere con una molteplicità di operatori, tra cui il Gruppo Octo, concorrente più prossimo di Targa, Vodafone Automotive, Fair Connect, Geotab, nonché le imprese captive delle società assicuratrici, come Allianz Telematics.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e gli accordi di fornitura pattuiti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali clausole nella misura in cui si realizzino oltre la durata ivi indicata;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1885 – PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO PER LA RILEVAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DELL'INSULINA

Roma, 31 marzo 2023

ARIA S.p.A.
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli
Acquisti della Regione Lombardia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 21 marzo 2023, ha deliberato di esprimere una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riguardo all'avviso, pubblicato in G.U.U.E. il 6 dicembre 2022, di indizione della *“Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di accordi quadro, che saranno eseguiti ex art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici territoriali e servizi connessi – Rilevazione e somministrazione dell'insulina”*, da parte di ARIA S.p.A..

In particolare, come emerge da una segnalazione pervenuta all'Autorità il 3 febbraio 2023, la procedura è suddivisa in 15 lotti e ciascun lotto ha ad oggetto la stipula, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici destinati a pazienti diabetici e dei servizi connessi, da concludersi con più operatori economici e da eseguirsi in favore degli assistiti enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) lombardo, per un valore complessivo pari a 344.765.357,94 euro. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 gennaio 2023.

La procedura prevede che, una volta conclusa la prima fase procedimentale con l'aggiudicazione di ciascun lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e la stipula dell'Accordo Quadro, gli enti del SSR aderenti all'Accordo possono stipulare i singoli contratti e/o emettere gli ordinativi di fornitura, secondo le modalità descritte nel suddetto Accordo.

Inoltre, il Capitolato d'Oneri prevede all'art. 6.2 che ciascun concorrente debba possedere, a pena di esclusione, il requisito di capacità tecnica e professionale (di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016), consistente nell' *“aver eseguito, negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando, la fornitura di dispositivi analoghi a quelli oggetto del singolo lotto cui si concorre a favore di committenti,*

pubblici o privati ivi incluse le farmacie - per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 20% della base d'asta complessiva per ciascun Lotto per cui intende presentare offerta”.

A fronte di una base d'asta stabilita, specificamente, per il lotto n. 5, relativo ai sistemi di monitoraggio glicemico in continuo per pazienti adulti e/o pediatrici (CMG), e per il lotto n. 6, relativo ai sistemi di monitoraggio glicemico intermittente per pazienti adulti e/o pediatrici (FMG)¹, in misura pari, rispettivamente, a 101.390.142,96 euro e a 63.288.000,00 euro, l'applicazione del menzionato art. 6.2 del Capitolato d'Oneri implica che, per poter essere ammessi alla gara in questione e presentare un'offerta per i due lotti summenzionati, le imprese partecipanti devono aver eseguito negli anni 2019-2021 la fornitura di dispositivi analoghi per un valore di, rispettivamente, 20.278.028,60 euro (lotto n. 5) e 12.657.600,00 euro (lotto n. 6).

Nei chiarimenti aggiornati al 16 gennaio 2023 codesta Azienda ha precisato che, ai fini del possesso e della prova del requisito di capacità tecnica e professionale, l'analogia dei dispositivi si deve intendere nei termini stabiliti dalla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND). In particolare, le imprese partecipanti devono far riferimento, per il lotto n. 5 e il lotto n. 6, alla categoria J06 - SISTEMI IMPIANTABILI ATTIVI PER MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO.

Tale codice comprende tre tipi di dispositivi medici che risultano complementari tra loro: i sensori impiantabili per monitoraggio del glucosio (J0601), i trasmettitori per sistemi impiantabili attivi per monitoraggio del glucosio (J0602) e i sistemi impiantabili attivi per monitoraggio del glucosio – accessori (J0602). In sostanza, i tre dispositivi menzionati sono gli elementi che compongono i sistemi impiantabili per monitoraggio del glucosio (siano essi continui – CMG – o intermittenti – FMG).

Dunque, codesta Azienda richiede alle imprese partecipanti alla procedura di selezione di dimostrare di aver fornito nei tre anni precedenti almeno uno dei tre componenti dei sistemi impiantabili per monitoraggio del glucosio, ovvero prodotti identici a quelli oggetto dei lotti n. 5 e n. 6 del bando di gara.

Si ritiene che l'interpretazione fornita da codesta Azienda dell'art. 6.2 del Capitolato d'Oneri allegato al bando di gara conduca ad assimilare impropriamente il concetto di “forniture analoghe” con quello di “forniture identiche”.

Ciò non appare in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, la quale in materia di requisiti c.d. di carattere speciale, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare del requisito di capacità tecnica e professionale, ha affermato che la richiesta della prova di forniture pregresse aventi ad oggetto beni e/o servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di selezione, è considerata ammissibile nella misura in cui il “servizio/fornitura analogo/a” non è inteso come servizio/fornitura identico/a, ma meramente simile².

¹ Si tratta di dispositivi che trasmettono letture frequenti dei livelli glicemici da un piccolo sensore inserito o impiantato sotto la cute, che misura la glicemia del fluido interstiziale e consente di tenere sotto controllo la glicemia in ogni momento. Uno dei vantaggi di tale sistema è quello di fornire informazioni in tempo reale sull'andamento dei livelli di glucosio nel corso della giornata, oltre a informazioni aggiuntive per un controllo glicemico ottimale, quali ad esempio la velocità di variazione della glicemia. Alcuni di questi dispositivi misurano in maniera continua il livello di glicemia (CGM - *Continuous Glucose Monitoring*), altri, invece, provvedono a tale misurazione in maniera discontinua (FMG - *Flash Glucose Monitoring*).

² V. TAR Veneto, sez. III n. 1290/2019 dove si afferma che “*nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il progresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor participationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in*

Inoltre, secondo i giudici amministrativi può ritenersi che un servizio/fornitura sia simile a quello oggetto di una gara “*se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo*”³. Pertanto, pur godendo di ampia discrezionalità⁴ e pur avendo il requisito di capacità tecnica e professionale lo scopo generale di “*garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità*”⁵, alla stazione appaltante non è in ogni caso consentito escludere i concorrenti che non abbiano svolto esattamente tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto. Nella nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, l'ANAC ha peraltro stabilito che la stazione appaltante deve qualificare nel modo più preciso possibile i servizi/forniture che possono essere considerati/e “*analoghi/e*” a quelli oggetto di gara, considerata l'entità dell'appalto, la natura e la tipologia di servizi richiesti, nonché gli altri elementi caratterizzanti il servizio da svolgere, e nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, è necessario che le stazioni appaltanti, nell'esercizio della discrezionalità tecnica che è loro propria, in relazione al caso concreto, bilancino adeguatamente l'esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguata esperienza nello specifico settore di interesse con quella di garantire il più ampio confronto concorrenziale in gara.

Circa il tipo di valutazione da effettuare per comprendere se un/una servizio/fornitura è simile o analogo/a a quello/a oggetto della gara, l'ANAC ha specificato che non va considerata decisiva la natura del singolo servizio o della singola fornitura. E infatti anche laddove un singolo servizio/fornitura non possa considerarsi pienamente “*analogo/a*” a quello/a oggetto della gara, la valutazione che deve compiere la stazione appaltante non può che essere di tipo complessivo. Ciò in quanto la sommatoria di tutti i servizi o forniture dichiarate può ragionevolmente essere considerata quale indice di idoneità tecnica alla corretta esecuzione dell'appalto e di affidabilità.

Una diversa interpretazione della nozione di “*servizi/forniture analoghi/e*” determinerebbe, invero, la creazione di un vantaggio competitivo a favore delle imprese già fornitrici della stazione appaltante. Al contrario, la previsione di requisiti di carattere speciale deve consentire l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alla gara di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. In altre parole, lo scopo di detti requisiti è quello di perseguire

contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo”. Cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 dicembre 2017 n. 5944;

³ V. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 18 dicembre 2017 n. 5944.

⁴ Cfr. il parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 830 del 27 luglio 2017 dell'ANAC, dove si afferma che “*i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice la possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge*”.

⁵ V. Tar Lazio, Roma, Sez. II, sentenza del 23 luglio 2018, n. 8327. Anche a livello unionale la direttiva 2014/24/UE prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che “*le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità*” (cfr. art. 58, paragrafo 4), così confermando l'impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione, nel perseguimento del pubblico interesse, ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti qualificati, con un bagaglio di conoscenze tecniche tali da poter svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.

un opportuno contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato e il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche⁶.

Al contrario, l'interpretazione fornita da codesta Azienda ha l'effetto di restringere significativamente la partecipazione alla procedura di selezione, consentendola soltanto alle imprese che hanno fornito sistemi impiantabili per monitoraggio del glucosio a committenti pubblici o privati nei tre anni precedenti.

Tale effetto restrittivo è oltremodo aggravato dall'ulteriore requisito di carattere economico-finanziario che prevede un fatturato specifico minimo con riferimento alle forniture analoghe pregresse. Ciò significa che alle imprese offerenti è richiesta la prova di aver fornito nei tre anni precedenti prodotti identici a quelli oggetto dei lotti n. 5 e n. 6 del bando di gara e di aver con tale specifica attività realizzato un fatturato di livello minimo piuttosto elevato.

Anche questa applicazione della *lex specialis* di gara non appare aderente alla giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che, qualora il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico in relazione a precedenti servizi svolti ed inerenti all'oggetto dell'appalto, le precedenti esperienze utili alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale, anche se non identiche a quelle oggetto dell'appalto, devono essere pur sempre collegate secondo un criterio di analogia o inerenza⁷. Detto altrimenti, qualora il fatturato specifico minimo sia richiesto proprio in relazione alle forniture pregresse analoghe effettuate dai partecipanti alla gara, ancorché oggetto di una richiesta di per sé legittima⁸, questo deve essere definito in base al criterio dell' "analogia", come estensivamente interpretato dai medesimi giudici amministrativi. Pertanto, anche il fatturato realizzato con la vendita di prodotti oggetto di forniture "analoghe", ovvero rientranti "*nel medesimo settore imprenditoriale o professionale*", deve essere computato al fine di verificare il raggiungimento del fatturato minimo specifico.

In conclusione, dunque, si ritiene che i due requisiti di carattere speciale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, così come interconnessi nell'art. 6.2 del Capitolato d'Oneri allegato al bando di gara, interpretato alla luce dei chiarimenti forniti da codesta Azienda il 16 gennaio 2023, risultano suscettibili di scoraggiare un'ampia partecipazione alla procedura di selezione e perciò di restringere in maniera significativa la concorrenza.

⁶ V. Cons. Stato, sez. V, sent. 25 giugno 2014, n. 3220; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5040/2018 e sent. n. 3267/2018. Cfr. anche TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 18 novembre 2014, n. 2892;

⁷ V. *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066; Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2015, n. 4425; Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1568; Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4529.

⁸ La giurisprudenza amministrativa ha, di recente, qualificato la richiesta di un fatturato specifico come un requisito di carattere speciale di tipo economico-finanziario, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4, lett. a), del Codice (v. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6932; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1120; Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2020, n. 4220). Tale ultima norma stabilisce, infatti, che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere "*che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto*" (quest'ultimo essendo proprio il c.d. fatturato specifico). Correlativamente, l'Allegato XVII al Codice prescrive, nella parte I, dedicata alla capacità economica e finanziaria, che questa possa essere provata mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4396). Tale soluzione, del resto, è conforme all'art. 58, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, alla cui stregua, "*per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto*" e che "*a tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto*".

Si ritiene altresì che siffatti requisiti non siano necessari per il raggiungimento di un superiore interesse pubblico. La stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta invero un margine di discrezionalità tale da consentirle di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, tuttavia tale discrezionalità deve essere esercitata conformemente al principio di proporzionalità e di ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara.

Al riguardo si osserva che, sebbene i requisiti di carattere speciale specificamente richiesti da codesta Azienda abbiano in via generale lo scopo di garantire che gli operatori economici possiedano la capacità tecnica ed economica necessaria per eseguire l'appalto, tale idoneità, specie sul piano finanziario, appare verificabile prendendo in considerazione, oltre al fatturato globale, anche il fatturato realizzato con la vendita di prodotti afferenti al settore al quale appartengono i prodotti oggetto della fornitura da affidare, senza che esso debba essere necessariamente riferibile ai prodotti oggetto della procedura di gara.

E anche ove si ritenesse che i requisiti richiesti da codesta Azienda, e in particolare il possesso di un fatturato minimo specifico in relazione alle pregresse forniture di prodotti identici a quelli oggetto della procedura di gara, siano necessari per garantire che l'impresa abbia la capacità di fornitura adeguata per soddisfare sotto il profilo quantitativo le esigenze degli enti del SSR lombardo, si osserva che la consistenza delle forniture pregresse può senz'altro rappresentare un criterio di valutazione dell'offerta che contribuisce al posizionamento in graduatoria dell'impresa offerente⁹, senza comportarne *tout court* l'esclusione. In altre parole, dunque, tali requisiti non appaiono proporzionati allo scopo che essi intendono raggiungere e si pongono in contrasto con la clausola generale, stabilita dal comma 2 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui i *“requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”*.

In conclusione, l'Autorità ritiene che l'art. 6.2 del Capitolato d'Oneri allegato al bando di gara, interpretato alla luce dei chiarimenti forniti da codesta Azienda il 16 gennaio 2023, abbia ristretto la concorrenza scoraggiando la partecipazione di operatori che, in vigenza di un'interpretazione della *lex specialis* di gara concorrenzialmente orientata, avrebbero potuto presentare delle offerte, in tal modo arricchendo il novero dei partecipanti e stimolando una dinamica competitiva in seno alla procedura di selezione.

Pertanto, l'Autorità auspica che codesta Azienda in futuro ponga in essere tutte le misure necessarie ad assicurare un corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di fornitura di dispositivi medici destinati a pazienti diabetici e dei servizi connessi, destinati agli enti del SSR lombardo.

L'Autorità invita codesta Azienda a comunicare entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.

⁹ Anche l'ANAC ha affermato che, ai fini dell'integrazione del requisito della capacità tecnica e professionale da dimostrare attraverso le forniture analoghe assume rilevanza il dato oggettivo della pluralità e della "consistenza" dei contratti relativi ai servizi analoghi (nel senso ampio più sopra indicato) svolti dall'impresa offerente. Cfr. il parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 260 del 26 marzo 2019 dell'ANAC.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

AS1886 - REGIONE LIGURIA - ACCORDI CONTRATTUALI CON GLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE

Roma, 3 aprile 2023

Regione Liguria
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 28 marzo 2023, ha deliberato di esprimere una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1259 del 16 dicembre 2022, recante "*Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Articoli 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. Provvedimenti conseguenti*", e alla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) n. 419 del 29 dicembre 2022, nonché a ogni altro atto presupposto e conseguente.

In particolare, la Delibera della Giunta Regionale n. 1259 del 16 dicembre 2022, con la quale la Regione Liguria ha autorizzato A.Li.Sa., e di conseguenza le ASL liguri n. 2 e n. 3, a prorogare l'efficacia degli accordi contrattuali in essere stipulati con i soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992¹, e la deliberazione del Direttore Generale di A.Li.Sa. n. 419 del 29 dicembre 2022, con la quale sono stati effettivamente prorogati tali contratti ed è stato stabilito che le summenzionate ASL comunicassero ai soggetti privati accreditati, oltre alla proroga, anche che il tetto di spesa per il periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023 era commisurato ad un importo pari al 75% del *budget* assegnato per l'anno 2021, presentano profili suscettibili di porsi in potenziale conflitto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici.

¹ L'art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992 oggi stabilisce che i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, sono individuati "(...) mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì (...) nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7". L'art. 8-quater, comma 7, d.lgs. n.502/1992 a sua volta stabilisce che "(...) Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITAMENTO può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano(...)".

In relazione alla proroga dei contratti stipulati con soggetti privati accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale (SSR), l'Autorità si è espressa più volte e, da ultimo, nella segnalazione per la legge annuale per la concorrenza del 2021², nel senso che, al fine di garantire una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche, una maggiore libertà di scelta degli assistiti in termini di luogo di cura e di medico, una migliore efficacia delle prestazioni sanitarie, sia necessario incentivare la concorrenza nell'accesso delle strutture private all'erogazione delle prestazioni sanitarie. In tale occasione l'Autorità ha evidenziato gli effetti negativi sulla concorrenza derivante dalla reiterata conferma dei contratti in essere con i soggetti già accreditati, identificabili nella cristallizzazione delle posizioni e della struttura di mercato.

E anche la giurisprudenza amministrativa ha valutato come illegittima la scelta perpetuata negli anni dalle amministrazioni competenti di prorogare gli accordi contrattuali solo con le strutture che siano già convenzionate, impedendo di fatto la contrattualizzazione di altri soggetti³.

Nella segnalazione per la legge annuale per la concorrenza del 2021 l'Autorità ha perciò auspicato - e il Legislatore con la legge n. 118/2022 ha accolto tale proposta - che l'obiettivo di apertura dei sistemi di accreditamento a dinamiche concorrenziali fosse perseguito attraverso un sistema di convenzionamento delle imprese private che operasse su base selettiva, non discriminatoria, periodica e trasparente. Così, infatti, dispone il novellato art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 502/1992.

Le modifiche alla norma sono state, perciò, ispirate dalla necessità di un intervento nel settore del servizio sanitario che aumentasse le condizioni di concorrenza nell'accesso delle strutture private all'erogazione delle prestazioni sanitarie. In questa ottica, a garanzia di un accesso equo e non discriminatorio degli operatori privati al mercato delle prestazioni sanitarie erogabili in regime di accreditamento, l'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 502/1992 prevede selezioni periodiche a livello regionale, adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati.

L'Autorità ha altresì ripetutamente messo in evidenza, in numerosi interventi di *advocacy*, fin dal 2008⁴ e, da ultimo, nel 2021⁵, gli effetti negativi della definizione dei tetti di spesa in materia

² Cfr. AS1730 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021, Cap. VI.

³ V. Cons. Stato n. 8164 del 7 dicembre 2021; Cons. Stato n. 5284/2021.

⁴ V. le segnalazioni dell'Autorità AS451 - *Sistema di ripartizione dei fondi pubblici tra i laboratori di analisi convenzionati con il sistema sanitario nazionale nella regione Puglia*, in Boll. n. 13/2008; AS1021 - *Regione Calabria - Sistema di ripartizione dei fondi del sistema sanitario nazionale tra i laboratori di analisi e strutture di specialistica ambulatoriale accreditata*, in Boll. n. 9/2013, AS1142 - *Distribuzione del tetto di spesa per il triennio 2013/2015 tra le diverse strutture sanitarie private*, in Boll. n. 34/2014, AS1137 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014*, in Boll. 27/2014; AS1616 - *Regione Basilicata - Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato per gli anni 2019-2020*, in Boll. n. 38/2019; AS1812 - *Regione Sardegna - Criteri di attribuzione del budget per le strutture sanitarie private convenzionate triennio 2021-2022-2023* in Boll. 1/2022; AS1834 - *Regione Campania - Volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato - Esercizio 2022* in Boll. 19/2022; nonché i pareri ex art. 22 del 2018 AS1524 - *Regione Sicilia - Definizione dei criteri per la determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato*, in Boll. n. 29/2018 e AS1539 - *Regione Basilicata - Definizione dei criteri per la determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato*, in Boll. n. 42/2018.

⁵ Cfr. la segnalazione del 2021 AS1812 - *Regione Sardegna - Criteri di attribuzione del budget per le strutture sanitarie private convenzionate triennio 2021-2022-2023*, in Boll. n. 1/2022.

sanitaria in base al solo o prevalente criterio della spesa storica – che consiste nell’attribuire ogni anno alla ASL per ciascuna branca/struttura lo stesso *budget* dell’anno precedente.

In particolare è stato sottolineato come anche il criterio della spesa storica produca la cristallizzazione delle posizioni di mercato in danno degli operatori che potrebbero essere potenzialmente dei soggetti idonei a stipulare un contratto di convenzionamento con il SSR. Secondo il costante orientamento dell’Autorità, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa⁶, il criterio elimina qualsiasi incentivo a competere tra le strutture accreditate e convenzionate con il SSR e attribuisce a imprese già titolari di diritti speciali un indebito vantaggio concorrenziale in violazione dell’art. 106 TFUE, costituito di fatto da una rendita di posizione (peraltro non funzionale all’efficienza del SSR), escludendo al tempo stesso alcuni operatori dall’accesso a risorse pubbliche in assenza di criteri trasparenti e non discriminatori.

Viceversa, si ritiene che, fermo restando il tetto massimo di spesa, la ripartizione dei *budget* tra i soggetti accreditati debba avvenire secondo criteri idonei a garantire l’accesso ai fondi pubblici, in condizioni di parità, anche a nuovi soggetti accreditati, sulla base della misura delle prestazioni rese nei vari ambiti territoriali, anche superando la concentrazione verso le strutture allocate nei grossi centri, e tenendo conto della loro reale capacità erogativa, nonché degli obiettivi di appropriatezza e del governo della domanda.

Tutto ciò premesso, si ritiene che, nel caso di specie, le scelte di codesta Regione e di codesta Azienda Sanitaria si pongano in contrasto con tali principi. La proroga (l’ultima di una serie di proroghe disposte a partire dal 2020) dei contratti in essere con i soggetti privati accreditati e contrattualizzati per l’erogazione di prestazioni sanitarie in convenzione con il SSR, autorizzata con la Delibera della Giunta Regionale n. 1259 del 16 dicembre 2022, e l’utilizzo del criterio della spesa storica per definire il *budget* da assegnare a tali soggetti, stabilito con la deliberazione del Direttore Generale di A.Li.Sa. n. 419 del 29 dicembre 2022, rappresentino una importante deviazione dai principi di trasparenza e non discriminazione, tipici di una procedura di selezione aperta, periodicamente richiesta dalla citata disposizione normativa ai fini della stipula degli accordi contrattuali tra il SSR e i soggetti privati accreditati, nonché da quello di efficiente allocazione delle risorse pubbliche.

L’Autorità è a conoscenza del fatto che all’atto della proroga non era ancora stato emanato il Decreto Ministeriale che, in ossequio all’art. 8-*quater*, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, doveva stabilire i criteri ai quali i sistemi per l’accredimento e, di conseguenza, anche per la stipula dei contratti con i soggetti privati accreditati, devono adeguarsi. L’Autorità è altresì consapevole del fatto che, poiché il richiamato Decreto è stato emanato dal Ministero della Salute il 19 dicembre 2022, la proroga dei contratti in essere si è resa necessaria in ragione del fatto che i contratti in essere sarebbero scaduti il 31 dicembre 2022 e che non sarebbe stato ragionevolmente possibile per procedere a nuovi accreditamenti e alla stipula di nuovi contratti in applicazione dei nuovi criteri entro tale termine.

Al contempo si ritiene che la Regione avrebbe potuto in ogni caso disporre una proroga di durata inferiore a quella prevista nella Delibera (pari a 9 mesi, lasso di tempo che coincide con il periodo concesso dall’art. 5 del Decreto Ministeriale alle Regioni per adeguare i loro sistemi di accreditamento e contrattualizzazione).

⁶ V. *ex multis* Cons. Stato, sez. III, n. 1043 del 4 febbraio 2021; C.G.A.R.S. sen. n. 967 del 27 ottobre 2021; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1373 del 29 giugno 2016; Cons. Stato n. 4574 del 2013.

Al riguardo anzitutto si osserva, infatti, che già dal 2012 (anno dell'intesa Stato-Regioni raggiunta sul documento recante il «Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento») le Regioni hanno previsto un sistema di accreditamento dei soggetti privati a fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in convenzione con il SSR.

Inoltre, i principi concorrenziali, codificati nell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 502/1992 (il quale, lo si ricorda, prevede che i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali siano individuati “[...] mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie”), richiamati dall'art. 3 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2022, avrebbero dovuto in ogni caso – a rigore, anche a prescindere dalla richiamata codificazione - ispirare l'azione amministrativa della Regione Liguria.

Pertanto, appare ragionevole affermare che quantomeno a partire dal 12 agosto 2022, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge annuale per la concorrenza e il mercato 2021, codesta Regione avrebbe dovuto intraprendere un percorso di adeguamento del proprio (già esistente) sistema di accreditamento e contrattualizzazione dei soggetti privati attivi nel settore dell'erogazione di prestazioni sanitarie, che le avrebbe consentito una attuazione molto più rapida delle disposizioni di legge, una volta pubblicati i criteri ministeriali.

Codesta Regione avrebbe, ad esempio, potuto disporre la proroga e contestualmente pubblicare l'avviso per la selezione di nuovi soggetti da accreditare, e poi contrattualizzare, sulla base dei criteri oggettivi, recentemente approvati dal Ministero. Ciò le avrebbe consentito di avvalersi di una proroga più breve.

In conclusione, l'Autorità ritiene che la proroga disposta con la Delibera della Giunta Regionale n. 1259 del 16 dicembre 2022, alla quale appare strettamente legata l'imposizione del criterio della spesa storica da parte della deliberazione del Direttore Generale di A.Li.Sa. n. 419 del 29 dicembre 2022, considerati i suesposti principi concorrenziali, non risulta proporzionata rispetto allo scopo di implementare il nuovo sistema di accreditamento e per stipulare i nuovi contratti.

L'Autorità auspica, pertanto, che codesta Regione e codesta Azienda, alla scadenza della proroga dei contratti autorizzata con la Delibera della Giunta Regionale n. 1259 del 16 dicembre 2022, abbiano adeguato i propri ordinamenti e assumano le conseguenti azioni amministrative in conformità ai principi concorrenziali e alle disposizioni del quadro normativo-regolamentare attualmente vigente.

L'Autorità invita codesta Regione e codesta Azienda a comunicare entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra espone.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12415 - AERCOPTER ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30553

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento istruttorio PS12415 nei confronti della società Aercopter S.r.l.;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 9 dicembre 2022, con la quale la società Aercopter S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Aercopter S.r.l. (di seguito Aercopter), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Aercopter è una società che opera nel settore del trasporto aereo, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali anche per l'organizzazione di eventi.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito internet <https://aercopter.com>, in relazione ai servizi di trasporto mediante elicotteri offerti ai consumatori. In particolare sul citato sito, nella pagina dedicata ai servizi offerti, vengono proposti ai consumatori servizi di elitaxi, servizi di transfer ed escursioni, servizi di noleggio degli elicotteri, in occasione di grandi eventi sportivi, fieristici e aziendali. La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, anche tramite noleggio, inducendo i consumatori a ritenere che la società sia direttamente abilitata a svolgerli, mentre in realtà il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1) *L'iter del procedimento*

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1, lettera f), e 23 comma 1 lettera d) del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12415 nei confronti di Aercopter S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito internet del Professionista in quanto idonee ad indurre i consumatori medi ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

4. In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³ è risultato che il professionista svolge la propria attività in assenza dei previsti titoli autorizzatori.

5. Il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 21 novembre 2022.

6. In data 9 dicembre 2022, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

7. In data 1° febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento.

III.2 *Gli impegni del professionista*

8. Come sopra indicato, il Professionista ha presentato una proposta di impegni ("Impegni") nella versione definitiva, in data 9 dicembre 2022.

9. Preliminarmente, il professionista ha dichiarato di svolgere quale attività prevalente l'organizzazione di grandi eventi sportivi fieristici, ecc. in occasione dei quali l'attività di volo in elicottero è strumentale all'evento. Per lo svolgimento di tali attività, Aercopter si avvale di soggetti terzi, in possesso delle necessarie autorizzazioni, come pubblicizzati sul sito.

10. In particolare la società ha assunto precisi impegni– al fine di rimuovere qualsivoglia criticità e/o contestazione sull'uso pubblicitario del prodotto offerto agli utenti. La società ha inoltre comunicato di aver già modificato il messaggio pubblicitario presente sul sito della società, indicando chiaramente di essere una società di servizi aerei, che vengono eseguiti, in forza di un contratto di noleggio, da vettori esterni, tutti forniti delle necessarie autorizzazioni, sulla base delle specifiche esigenze dei clienti e sulla tipologia di evento per il quale gli apparecchi sono noleggiati.

11. La società nella medesima comunicazione ha dichiarato di aver già implementato gli impegni proposti modificando l'homepage del sito come sopra descritto⁴.

¹ Cfr. doc. 6 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

⁴ Cfr. documentazione allegata alla nota del 9 dicembre prot. n. 97032

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

12. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

13. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

14. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

15. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

16. Ciò premesso, gli impegni presentati dal Professionista appaiono idonei a risolvere le criticità informative rilevate sul sito in sede di avvio del procedimento istruttorio. Nello specifico, gli impegni sopra descritti integrano e completano il set informativo diretto ad evidenziare al consumatore, già dalla *home page* del sito, la natura e le qualifiche degli operatori che svolgeranno i vari servizi di voli pubblicizzati, in modo da consentire ai destinatari dei servizi di avere un'informazione corretta.

17. Tali indicazioni sono idonee ad informare in maniera trasparente i consumatori circa l'identità dei soggetti che materialmente svolgono i voli e circa le qualifiche di cui gli stessi sono in possesso per svolgere le varie attività. Peraltro, i consumatori che vogliono approfondire le normative di settore possono accedere sul sito dell'ENAC dove è reperibile l'elenco di tutti gli operatori nazionali in possesso di COA con l'indicazione anche delle varie licenze rilasciate per lo svolgimento dei servizi di volo.

18. Gli impegni presentati dal professionista, pertanto, appaiono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità, in quanto volti a consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo momento, le caratteristiche dell'attività svolta dal professionista titolare del sito e le autorizzazioni in possesso del soggetto che svolgerà poi effettivamente i servizi di volo.

19. Gli impegni proposti, infatti, rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposta sul sito del Professionista.

20. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Aercopter S.r.l. nei termini sopra esposti siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Aercopter S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento, nei confronti della società Aercopter S.r.l., gli impegni dalla stessa presentati in data 9 dicembre 2022, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12415 - AERCOPTER ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA


Allegato al provvedimento n. 30553

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS12415 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 24 ottobre 2022 e avente ad oggetto la pubblicità dell'attività della società Aercopter S.r.l., tramite il proprio sito internet, lo stesso Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si è impegnato a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità di seguito indicati:

Impegni:

"evidenziare sul sito web che per i servizi aeronautici Aercopter si avvale esclusivamente di elicotteri ed aeromobili appartenenti a società terze, tutte regolarmente in possesso delle necessarie autorizzazioni (COA. / CO.LA. / Licenza di trasporto aereo)".



PS12416 - AIR PANAREA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30554

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento istruttorio PS12416 nei confronti della società Air Panarea S.r.l.;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 9 dicembre 2022, con la quale la società Air Panarea S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, una proposta di impegni;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Air Panarea S.r.l. (di seguito “Air Panarea”, il “professionista” o “la società”), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Air Panarea è una società che opera nel settore del trasporto aereo, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito internet <https://airpanarea.it>, in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, sull'indicato sito nella pagina dedicata ai servizi offerti vengono proposti ai consumatori sotto la voce “Azienda” servizi di elitaxi, servizi di transfer ed escursioni, servizi di noleggio degli elicotteri. La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, anche tramite noleggio inducendo i consumatori a ritenere che la società sia direttamente abilitata a svolgerli, mentre in realtà il professionista non sarebbe in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**III.1) L'iter del procedimento**

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1, lettera f), 22 e 23 comma 1

¹ Cfr. doc. 6 del fascicolo istruttorio.

lettera *d*) del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12416 nei confronti di Air Panarea S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito internet del Professionista in quanto idonee ad indurre i consumatori ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

4. In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³ è risultato che il professionista svolge la propria attività in assenza dei previsti titoli autorizzatori.

5. Il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 28 novembre 2022.

6. In data 9 dicembre 2022, il professionista ha presentato altresì una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

7. In data 1° febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento.

III.2 Gli impegni del professionista

8. Come sopra indicato, il Professionista ha presentato una proposta di impegni (“Impegni”) nella versione definitiva, in data 9 dicembre 2022.

9. Preliminarmente, il professionista ha dichiarato di avvalersi di un soggetto terzo autorizzato per la prestazione dei servizi pubblicizzati sul sito.

10. In particolare Air Panarea ha assunto precisi impegni– al fine di rimuovere qualsivoglia criticità e/o contestazione sull'uso pubblicitario del prodotto offerto agli utenti. Il professionista ha, inoltre, comunicato di aver già modificato il messaggio pubblicitario presente sul proprio sito *web*, indicando chiaramente di essere una società di servizi, con sede nelle Eolie – Panarea -, che opera nel settore del trasporto passeggeri con elicotteri i quali vengono eseguiti, in forza di un contratto di noleggio, da un vettore esterno – la società ARIANE, titolare di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dei suddetti servizi. Air Panarea ha assunto, altresì, un preciso impegno al fine di rispettare le pratiche commerciali e non incorrere in violazioni di legge.

11. La società nella medesima comunicazione ha dichiarato di aver già implementato gli impegni proposti modificando l'homepage del sito come sopra descritto⁴.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

12. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

13. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per

² Cfr. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

⁴ Cfr. Schermata dell'homepage del sito acquisita agli atti del fascicolo in data 15 gennaio 2023

diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

14. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

15. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

16. Ciò premesso, gli impegni presentati dal Professionista appaiono idonei a risolvere le criticità informative rilevate sul sito in sede di avvio del procedimento istruttorio. Nello specifico, gli impegni sopra descritti integrano e completano il set informativo diretto ad evidenziare al consumatore, già dalla *home page* del sito, la natura e le qualifiche degli operatori che svolgeranno i vari servizi di voli pubblicizzati, in modo da consentire ai destinatari dei servizi di avere un'informazione corretta.

17. Tali indicazioni sono idonee ad informare in maniera trasparente i consumatori circa l'identità dei soggetti che materialmente svolgono i voli e circa le qualifiche di cui gli stessi sono in possesso per svolgere le varie attività. Peraltro, i consumatori che vogliono approfondire le normative di settore possono accedere sul sito dell'ENAC dove è reperibile l'elenco di tutti gli operatori nazionali in possesso di COA con l'indicazione anche delle varie licenze rilasciate per lo svolgimento dei servizi di volo.

18. Gli impegni presentati dal professionista, pertanto, appaiono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità, in quanto volti a consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo momento, le caratteristiche dell'attività svolta dal professionista titolare del sito e le autorizzazioni in possesso del soggetto che svolgerà poi effettivamente i servizi di volo.

19. Gli impegni proposti, infatti, rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposta sul sito del Professionista.

20. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Air Panarea S.r.l. nei termini sopra esposti siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Air Panarea S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Air Panarea S.r.l., gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 9 dicembre 2022, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12416 - AIR PANAREA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Allegato al provvedimento n. 30554

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS12416 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 24 ottobre 2022 e avente ad oggetto la pubblicità dell'attività della società Air Panarea S.r.l., tramite il proprio sito internet, lo stesso Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si è impegnato a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità di seguito indicati:

Impegni:

“rimuovere qualsivoglia criticità e/o contestazione sull'uso pubblicitario del servizio offerto agli utenti, indicando chiaramente di essere una società di servizi, con sede nelle Eolie – Panarea -, che vengono eseguiti, in forza di un contratto di noleggio, da un vettore esterno – la società ARIANE - società questa fornita di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi”.

PS12417 - ALTITUDE ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30555

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento istruttorio PS12417 nei confronti della società Altitude S.r.l.;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 24 novembre 2022, con la quale la società Altitude S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 13 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Altitude S.r.l. (di seguito Altitude, il Professionista o anche la Società), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Altitude è una società che opera nel settore del trasporto aereo, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito internet <https://altitudehelicopters.it>, in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, sull'indicato sito nella pagina dedicata ai servizi offerti vengono proposti ai consumatori sotto la voce "*Azienda*" servizi di elitaxi, servizi di transfer ed escursioni, servizi di noleggio degli elicotteri. La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, anche tramite noleggio inducendo i consumatori a ritenere che la società sia direttamente abilitata a svolgerli, mentre in realtà il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1, lettera *f*), 22 e 23 comma 1 lettera *d*) del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12417 nei confronti di Altitude, in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito internet del Professionista in quanto idonee ad indurre i consumatori medi ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

4. In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³ è risultato che il professionista svolge la propria attività in assenza dei previsti titoli autorizzatori.

5. Il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 24 novembre 2022.

6. In data 24 novembre 2022, il professionista ha presentato altresì una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, successivamente integrata in data 13 dicembre 2022.

7. In data 1° febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

8. Il Professionista ha presentato una proposta di impegni ("Impegni") nella versione definitiva, in data 13 dicembre 2022. Preliminarmente, il professionista ha dichiarato di avvalersi di un soggetto terzo autorizzato per la prestazione dei servizi pubblicizzati sul sito. Nello specifico delle misure proposte, il professionista ha dichiarato quanto segue.

1. La Società si impegna a non pubblicare in futuro, né su internet, né su alcun altro mezzo di pubblicità o di diffusione di informazioni, notizie e/o contenuti e/o informazioni di qualsivoglia genere che indichino in modo generico o enfaticizzato il numero di persone e/o collaboratori con i quali intrattiene rapporti professionali o comunque di lavoro;

2. La Società si è impegnata a non pubblicare in futuro, né su internet, né su alcun altro mezzo di pubblicità o di diffusione di informazioni, notizie e/o contenuti e/o informazioni di qualsivoglia genere che indichino in modo generico o enfaticizzato il numero e/o la tipologia di elicotteri di cui dispone;

3. La Società si impegna, evitando il ricorso a formule enfatiche, a descrivere sul proprio sito internet (ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione che dovessero essere utilizzati) in modo evidente e chiaro la propria struttura organizzativa;

4. La Società si è impegnata a pubblicare sul proprio sito internet (ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione che dovessero essere utilizzati) in modo esatto e circostanziato il numero di

¹ Cfr. doc. 6 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

elicotteri di cui è proprietaria, indicandone il modello, le caratteristiche principali e le marche ed accompagnando tali indicazioni con rappresentazione fotografica degli stessi;

5. La Società si è impegnata a pubblicare sul proprio sito internet (ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione che dovessero essere utilizzati) in modo esatto e circostanziato ogni informazione utile per descrivere con esattezza le forme di collaborazione professionale che intrattiene con altri operatori, in particolar modo descrivendo in modo circostanziato sia le caratteristiche delle eventuali future attività di nolo a freddo (c.d. “a scafo nudo”) dei propri elicotteri, sia le eventuali future attività di conferimento di propri mezzi in uso esclusivo per l’esercenza da parte di operatore dotato di COA, indicando così gli estremi del procedimento di ENAC di registrazione del contratto di esercenza, la durata, la parte esercente l’elicottero, il COA di quest’ultima, l’elicottero oggetto di contratto;

6. La Società si è infine impegnata a pubblicare sul proprio sito internet (ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione che dovessero essere utilizzati) in modo esatto e circostanziato, le attività che pone in essere direttamente, in modo da distinguerle da quelle che eventualmente promuoverà per conto di soggetti terzi, indicandone tutti gli estremi, comprese le autorizzazioni di cui detti terzi sono muniti, gli elicotteri con tipologia e marche con i quali le eventuali attività in questione saranno poste in essere da parte terza.

9. Le modifiche al sito internet così come prospettate negli impegni sono già in fase di attuazione.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

10. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

11. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

12. Nel parere, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

13. Il procedimento in esame riguarda l’offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all’informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell’ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

14. Ciò premesso, gli impegni presentati dal Professionista appaiono idonei a risolvere le criticità informative rilevate sul sito in sede di avvio del procedimento istruttorio. Nello specifico, gli impegni sopra descritti integrano e completano il set informativo diretto ad evidenziare al consumatore, già dalla *home page* del sito, la natura e le qualifiche degli operatori che svolgeranno

i vari servizi di voli pubblicizzati, in modo da consentire ai destinatari dei servizi di avere un'informazione corretta.

15. Tali indicazioni sono idonee ad informare in maniera trasparente i consumatori circa l'identità dei soggetti che materialmente svolgono i voli e circa le qualifiche di cui gli stessi sono in possesso per svolgere le varie attività. Peraltro, i consumatori che vogliono approfondire le normative di settore possono accedere sul sito dell'ENAC dove è reperibile l'elenco di tutti gli operatori nazionali in possesso di COA con l'indicazione anche delle varie licenze rilasciate per lo svolgimento dei servizi di volo.

16. Gli impegni presentati dal professionista, pertanto, appaiono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità, in quanto volti a consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo momento, le caratteristiche dell'attività svolta dal professionista titolare del sito e le autorizzazioni in possesso del soggetto che svolgerà poi effettivamente i servizi di volo.

17. Gli impegni proposti, infatti, rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposta sul sito del Professionista.

18. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Altitude S.r.l. nei termini sopra esposti siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Altitude S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento, nei confronti della società Altitude S.r.l., gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 13 dicembre 2022, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento;

c) che la società Altitude S.r.l. entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fonda su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12417 - ALTITUDE ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Allegato al provvedimento n. 30555

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS12417 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 24 ottobre 2022 e avente ad oggetto la pubblicità dell'attività della società Altitude S.r.l., tramite il proprio sito internet, lo stesso Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità di seguito indicati:

Impegni:

1. La Società si impegna a non pubblicare in futuro, né su internet, né su alcun altro mezzo di pubblicità o di diffusione di informazioni, notizie e/o contenuti e/o informazioni di qualsivoglia genere che indichino in modo generico o enfaticizzato il numero di persone e/o collaboratori con i quali intrattiene rapporti professionali o comunque di lavoro;
 2. La Società si impegna a non pubblicare in futuro, né su internet, né su alcun altro mezzo di pubblicità o di diffusione di informazioni, notizie e/o contenuti e/o informazioni di qualsivoglia genere che indichino in modo generico o enfaticizzato il numero e/o la tipologia di elicotteri di cui dispone;
 3. La Società si impegna, evitando il ricorso a formule enfatiche, a descrivere sul proprio sito internet (ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione che dovessero essere utilizzati) in modo evidente e chiaro la propria struttura organizzativa;
 4. La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet (ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione che dovessero essere utilizzati) in modo esatto e circostanziato il numero di elicotteri di cui è proprietaria, indicandone il modello, le caratteristiche principali e le marche ed accompagnando tali indicazioni con rappresentazione fotografica degli stessi;
 5. La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet (ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione che dovessero essere utilizzati) in modo esatto e circostanziato ogni informazione utile per descrivere con esattezza le forme di collaborazione professionale che intrattiene con altri operatori, in particolar modo descrivendo in modo circostanziato sia le caratteristiche delle eventuali future attività di nolo a freddo (c.d. "a scafo nudo") dei propri elicotteri, sia le eventuali future attività di conferimento di propri mezzi in uso esclusivo per l'esercenza da parte di operatore dotato di c.o.a., indicando così gli estremi del procedimento di ENAC di registrazione del contratto di esercenza, la durata, la parte esercente l'elicottero, il c.o.a. di quest'ultima, l'elicottero oggetto di contratto;
 6. La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet (ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione che dovessero essere utilizzati) in modo esatto e circostanziato, le attività che pone in essere direttamente, in modo da distinguerle da quelle che eventualmente promuoverà per conto di soggetti terzi, indicandone tutti gli estremi, comprese le autorizzazioni di cui detti terzi sono muniti, gli elicotteri con tipologia e marche con i quali le eventuali attività in questione saranno poste in essere da parte terza.
-

PS12419 - DELTA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30557

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022 con cui è stato avviato il procedimento istruttorio PS12419 nei confronti di AirDELTA S.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 5 gennaio 2023, con la quale la società AirDELTA S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. AirDELTA S.r.l. (di seguito AirDELTA, società o professionista) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

AirDELTA è una società che opera nel settore dei servizi aerei per qualsiasi impiego commerciale di elicotteri ed aeromobili in genere.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet* <https://airdelta.it/>, in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare sull'indicato sito nella pagina "*Cosa facciamo*" il professionista afferma: "*Air Delta nasce poliedrica: sono numerosi infatti gli ambiti in cui opera*

- *Lavoro Aereo*

- *Trasporto passeggeri*

- *Riprese foto-cinematografiche*

- *Voli panoramici*

- *Voli turistici*

- *Trattamento aeroagricolo*"¹.

La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto con elicotteri, anche tramite noleggjo, inducendo i consumatori a ritenere che la società sia direttamente abilitata

¹ Cfr. doc. n. 7.

a svolgerli, mentre in realtà il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo², in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *f*) e 23, comma 1, lettera *d*) del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12419 nei confronti di AirDELTA S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito *internet* del Professionista in quanto idonee ad indurre i consumatori medi ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.
4. In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC³ ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022⁴, è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.
5. Il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 24 novembre 2022⁵.
6. In data 5 gennaio 2023, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento⁶.
7. In data 2 febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttorio, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁷.
8. In data 14 febbraio 2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, è stata inoltrata richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni⁸. Il parere dell'Autorità è pervenuto in data 10 marzo 2023⁹.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

9. Come sopra indicato, il Professionista ha presentato una proposta di impegni ("Impegni") in data 5 gennaio 2023, da attuare entro 7 giorni dal ricevimento della proposta, allo scopo di *"eliminare l'indirizzo mail dal sito <https://www.airdelta.it> in modo che nessuno possa – fino al rilascio delle già richieste autorizzazioni – anche solo contattare la società esponente, nonché di ben evidenziare che il sito è in 'costruzione' e che per l'attività di volo, offerta esclusivamente per lavoro aereo, si avvale degli accordi formali con la HELIXOM SRL registrati e portati a conoscenza degli Enti preposti"*.

² *Idem*.

³ Cfr. docc. nn. 4 e 5.

⁴ Cfr. doc. n. 3.

⁵ Cfr. doc. n. 11.

⁶ Cfr. doc. n. 12.

⁷ Cfr. doc. n. 13.

⁸ Cfr. doc. n. 14.

⁹ Cfr. doc. n. 15.

10. Le modifiche al sito *internet* così come prospettate negli impegni sono state implementate. Infatti, il sito si presenta attualmente in manutenzione e risulta eliminato l'indirizzo *email*.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

11. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

12. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

13. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

14. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero e le normative sul rilascio delle relative licenze, quanto quelle sulla sicurezza, sono particolarmente stringenti e soggette a controlli periodici da parte dell'ENAC ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

15. Ciò premesso, gli impegni presentati dal Professionista appaiono idonei a risolvere le criticità informative rilevate sul sito in sede di avvio del procedimento istruttorio. Nello specifico, gli impegni sopra descritti integrano e completano il *set* informativo diretto ad evidenziare al consumatore, già dalla *home page* del sito, la natura e le qualifiche degli operatori che svolgeranno i vari servizi di voli pubblicizzati, in modo da consentire ai destinatari dei servizi di avere un'informazione corretta.

16. Tali indicazioni sono idonee ad informare in maniera trasparente i consumatori circa l'identità dei soggetti che materialmente svolgono i voli e circa le qualifiche di cui gli stessi sono in possesso per svolgere le varie attività. Peraltro, i consumatori che vogliano approfondire le normative di settore possono accedere sul sito dell'ENAC, dove è reperibile l'elenco di tutti gli operatori nazionali in possesso di COA, con l'indicazione anche delle varie licenze rilasciate per lo svolgimento dei servizi di volo.

17. Gli impegni presentati dal professionista, pertanto, appaiono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità, in quanto volti a consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo momento, le caratteristiche dell'attività svolta dal professionista titolare del sito e le autorizzazioni in possesso del soggetto che svolgerà poi effettivamente i servizi di volo.

18. Gli impegni proposti, infatti, rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposta sul sito del Professionista.

19. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società AirDELTA S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società AirDELTA S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento, nei confronti della società AirDELTA S.r.l., gli impegni proposti in data 5 gennaio 2023, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento;

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12419 - DELTA ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Allegato al provvedimento n. 30557

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS12419 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 24 ottobre 2022 e avente ad oggetto la pubblicità dell'attività della società AirDELTA S.r.l., tramite il proprio sito internet, lo stesso Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si è impegnata a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità di seguito indicati:

4-la società AirDelta s.r.l al fine di eliminare qualsivoglia presunto profilo di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale contestata s'impegna, formalmente, entro 07 (sette) giorni dal ricevimento della presente ad eliminare l'indirizzo mail dal sito www.airdelta.it affinché nessuno possa – fino al rilascio delle già richieste autorizzazioni – anche solo contattare la società esponente, nonché di ben evidenziare che il sito in questione è "in costruzione" e che per l'attività di volo, offerta esclusivamente per lavoro aereo, si avvale degli accordi formali con la HELIXOM SRL registrati e portati a conoscenza degli Enti preposti.

PS12422 - ELIMAST ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30558

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS 12422 nei confronti di EliMast S.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 2 dicembre 2022, con la quale la società EliMast S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 20 gennaio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. EliMast S.r.l. (di seguito EliMast) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo.

EliMast è una società che opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet* <https://www.elimast.it/it/>, in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, sull'indicato sito, nella pagina dedicata ai servizi, il professionista si propone ai consumatori come "**una società aeronautica con sede a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia che offre noleggio e affitto elicotteri e servizi in elicottero, per trasporto passeggeri, lavori aerei, trasporto carichi appesi**". La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, anche tramite noleggio, inducendo i consumatori a ritenere che la società sia direttamente abilitata a svolgerli, mentre in realtà il professionista non sarebbe in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1) *L'iter del procedimento*

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. *f*) e 23, comma 1, lett. *d*), del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12422 nei confronti di EliMast S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito *internet* del Professionista, in quanto idonee ad indurre i consumatori medi ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³, è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

4. Il Professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 24 novembre 2022.

5. In data 2 dicembre 2022, il Professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, successivamente integrata in data 20 gennaio 2023.

6. In data 1° febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

III.2) *Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista*

7. Come sopra indicato, il Professionista ha presentato una proposta di impegni in data 2 dicembre 2022, successivamente integrata nella versione definitiva, in data 20 gennaio 2023.

Gli impegni prevedono:

i) l'inserimento nella *homepage* del sito della indicazione "*Operated by E+S AIR S.r.l. IT.AOC.0161*". L'informazione verrà poi riprodotta anche nella sezione del sito che tratta dell'azienda e verrà riportata in basso sul fondo di ogni pagina del sito stesso;

ii) l'inserimento, sempre sul sito *internet* per chiarire ulteriormente il ruolo della società, della frase: "*la Elimast esegue i propri servizi in collaborazione con operatori in possesso di ogni certificazione prevista dalla normativa Aeronautica (in particolare il Certificato di Operatore Aereo e Licenza di Volo)*";

iii) l'indicazione delle generalità dei singoli operatori, muniti delle certificazioni, che svolgeranno in concreto le attività di volo e con i quali ricorrono rapporti commerciali.

8. Il Professionista ha già modificato il sito <https://www.elimast.it/it/>, inserendo in diverse sezioni l'indicazione "*Operated by E+S AIR S.r.l. IT.AOC.0161*".

¹ Cfr. doc. 6 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

9. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

10. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

11. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

12. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

13. Ciò premesso, gli impegni presentati dal Professionista appaiono idonei a risolvere le criticità informative rilevate sul sito in sede di avvio del procedimento istruttorio. Nello specifico, gli impegni sopra descritti integrano e completano il set informativo diretto ad evidenziare al consumatore, già dalla *home page* del sito, la natura e le qualifiche degli operatori che svolgeranno i vari servizi di voli pubblicizzati, in modo da consentire ai destinatari dei servizi di avere un'informazione corretta.

14. Tali indicazioni sono idonee ad informare in maniera trasparente i consumatori circa l'identità dei soggetti che materialmente svolgono i voli e circa le qualifiche di cui gli stessi sono in possesso per svolgere le varie attività. Peraltro, i consumatori che vogliono approfondire le normative di settore possono accedere sul sito dell'ENAC dove è reperibile l'elenco di tutti gli operatori nazionali in possesso di COA con l'indicazione anche delle varie licenze rilasciate per lo svolgimento dei servizi di volo.

15. Gli impegni presentati dal professionista, pertanto, appaiono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità, in quanto volti a consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo momento, le caratteristiche dell'attività svolta dal professionista titolare del sito e le autorizzazioni in possesso del soggetto che svolgerà poi effettivamente i servizi di volo.

16. Gli impegni proposti, infatti, rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposta sul sito del Professionista.

17. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società EliMast S.r.l. nei termini sopra esposti siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società EliMast S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a) del Regolamento, nei confronti della società EliMast S.r.l., gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 2 dicembre 2022, successivamente integrati in data 20 gennaio 2023 come descritti nel formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a) del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12423 - ELITE AVIATION ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30559

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12423 nei confronti della società Elite Aviation S.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 9 dicembre 2022, con la quale la società Elite Aviation S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 20 gennaio e 13 febbraio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Elite Aviation S.r.l. (di seguito Elite Aviation) in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo.

Elite Aviation è una società che opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet* <https://eliteaviation.it>, in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, sull'indicato sito, nella pagina dedicata ai servizi offerti, vengono proposti ai consumatori, sotto la voce "*Turismo*", servizi di elitaxi, servizi di volo per effettuare riprese aeree in uno spazio dedicato a "*Eventi e Riprese*", servizi di noleggio degli elicotteri. La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, anche tramite noleggio e riprese aeree inducendo i consumatori a ritenere che la società sia direttamente abilitata a svolgerli, mentre in realtà il professionista non sarebbe in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1) L'iter del procedimento

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. f) e 23, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS 12423 nei confronti di Elite Aviation S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito internet del Professionista in quanto idonee ad indurre i consumatori medi ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³ è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

4. Il Professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 5 dicembre 2022.

5. In data 9 dicembre 2022, il Professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, successivamente integrata in data 20 gennaio e 13 febbraio 2023.

6. In data 1° febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

7. Come sopra indicato, il Professionista ha presentato una proposta di impegni in data 9 dicembre 2022, successivamente integrata nella versione definitiva in data 20 gennaio e 13 febbraio 2023.

1) Impegno relativo all'inserimento sul sito *www.eliteaviation.it* di una dichiarazione che i servizi offerti sono svolti da partner

8. Al fine di chiarire sul proprio sito internet chi sono i soggetti che realizzano i vari servizi offerti verranno inserite nel sito le seguenti informazioni:

Turismo

la Società si impegna a pubblicare nella *home page*:

“Il servizio di Elitaxi e di trasporto passeggeri viene gestito e operato, tramite apposito accordo commerciale, da Ariane S.r.l. (<https://www.arianesrl.com>), selezionato partner del Gruppo Eurotech Helicopter Services in possesso dei relativi titoli autorizzatori (COA-AOC n. IT.AOC.158 - Licenza di esercizio di trasporto aereo n. I-L 508 rilasciate a favore di Ariane S.r.l. Unipersonale) e operante nel rispetto delle vigenti normative”.

La precisazione verrà inserita nell'area sottostante l'informazione attualmente presente sul sito, a chiarimento e integrazione della medesima, come segue:

“Raggiungi le tue località turistiche grazie al servizio di elitaxi. Per i tuoi spostamenti presso le località turistiche, Elite Aviation offre un servizio esclusivo senza traffico o file al gate, per

¹ Cfr. doc. 6 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

raggiungere il luogo prescelto in maniera rapida, veloce e confortevole. In elicottero potrai raggiungere persino i luoghi più impervi, come rifugi in montagna.

Il servizio di Elitaxi e di trasporto passeggeri viene gestito e operato, tramite apposito accordo commerciale, da Ariane S.r.l. (<https://www.arianesrl.com>), selezionato partner del Gruppo Eurotech Helicopter Services in possesso dei relativi titoli autorizzatori (COA-AOC n. IT.AOC.158 - Licenza di esercizio di trasporto aereo n. I-L 508 rilasciate a favore di Ariane S.r.l. Unipersonale) e operante nel rispetto delle vigenti normative”.

Scuola di Volo

9. Sia nella *home page* di Elite Aviation che nella sezione relativa ai “Servizi”, direttamente accessibile dalla *home page*, la Società si impegna a pubblicare:

“Il servizio di Scuola di volo viene gestito e operato, tramite apposito accordo commerciale, da Eurotech S.r.l. (<https://www.arianesrl.com/scuoladivolo>, <https://www.eurotecheli.com>), selezionato partner del Gruppo Eurotech Helicopter Services in possesso dei relativi titoli autorizzatori (IT.ATO.0030) e operante nel rispetto delle vigenti normative”.

La precisazione verrà inserita nell’area sottostante l’informazione attualmente presente, a chiarimento e integrazione della medesima, come segue:

“Pilota il tuo futuro Il volo è la tua passione, o vorresti farne una professione? Conseguire il brevetto di pilota privato di elicottero è semplice e puoi iniziare quando vuoi: i corsi si svolgono lungo l’intero arco dell’anno.

Elite Aviation organizza il tuo percorso formativo per diventare un vero professionista del settore abilitato in tutto il mondo.

Il servizio di Scuola di volo viene gestito e operato, tramite apposito accordo commerciale, da Eurotech S.r.l. (<https://www.arianesrl.com/scuoladivolo>, <https://www.eurotecheli.com>), selezionato partner del Gruppo Eurotech Helicopter Services in possesso dei relativi titoli autorizzatori (IT.ATO.0030) e operante nel rispetto delle vigenti normative in tutto il mondo”.

2) Impegno relativo all’inserimento sul sito di un link che rinvii alle autorizzazioni dei partner

10. Sul sito in corrispondenza dei nomi delle società partner del Professionista verrà inserito in *link*, accessibile dalla *home page*, di rinvio ad una pagina nella quale saranno indicate le autorizzazioni/licenze dei partner che operano i servizi con i riferimenti specifici ai certificati COA e alle varie licenze di esercizio.

3) Impegno relativo all’inserimento sul sito di una pagina che illustra il regime autorizzatorio relativo ai voli in elicottero

11. Sempre in un’ottica di trasparenza il terzo impegno prevede la creazione di una pagina, sempre accessibile dalla *home page*, contenente una illustrazione del regime autorizzatorio vigente per i voli in elicottero così da consentire ai consumatori interessati di poter reperire i riferimenti relativi ai voli in elicottero e le specifiche normative vigenti in tema di sicurezza. Nello specifico si leggerà:

“I servizi commerciali mediante elicotteri sono disciplinati dal c.d. “Air OPS Regulation”, ovvero il Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le regole e i requisiti tecnici applicabili alle operazioni di elicotteri civili per servizi commerciali di trasporto passeggeri sono contenuti in dettaglio nelle Easy Access Rules for Air Operations (“EAR for Air OPS”) emanate dall’EASA (European Union Aviation Safety Agency). Tali norme disciplinano, sotto il profilo tecnico, le

performance delle operazioni, le condizioni operative minime, la strumentazione, l’equipaggiamento, i documenti di bordo, le comunicazioni aeronautiche, la navigazione, l’equipaggio e la manutenzione dei velivoli.

Per quanto concerne gli elicotteri, sono previste tre differenti categorie identificate in base alle condizioni meteo in cui si opera, alla zona in cui vengono eseguite le operazioni, al numero di passeggeri trasportati ed alla certificazione dell’elicottero. Tali categorie coincidono con le classi di prestazione (performance class 1, 2 e 3).

Dal punto di vista dei requisiti soggettivi dell’operatore, la disciplina di riferimento è contenuta nel Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea.

Gli operatori titolari di Certificato di Operatore Aereo (COA) sono tenuti a svolgere le operazioni aeree commerciali in conformità a quanto previsto, tra l’altro, dall’allegato IV al Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Per quanto riguarda l’attività relativa alla Scuola di volo, la stessa è subordinata al preventivo rilascio da parte dell’ENAC del Certificato dell’Organizzazione di Addestramento Approvata (Approved Training Organisation Certificate), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile.

Eurotech S.r.l. è un’organizzazione di addestramento certificata ai sensi delle EASA Easy Access Rules for Organisation Requirements for Aircrew (Part-ORA), con il privilegio di fornire corsi di addestramento secondo la Parte FCL (Easy Access Rules for Flight Crew Licencing), incluso l’uso di FSTD (Flight Simulation Training Devices)”

12. Le modifiche al sito internet così come prospettate negli impegni verranno implementate entro 15 giorni dalla eventuale chiusura del procedimento con l’accoglimento degli stessi.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

13. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

14. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

15. Nel parere, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

16. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero e le normative sul rilascio delle relative licenze, quanto quelle sulla sicurezza, sono particolarmente stringenti e soggette a controlli periodici da parte dell'ENAC ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

17. Ciò premesso, gli impegni presentati dal Professionista appaiono idonei a risolvere le criticità rilevate sul sito con l'avvio del procedimento istruttorio.

Nello specifico, gli impegni nn. 1 e 2 appaiono idonei ad informare il consumatore, già dalla *home page* del sito, della natura e delle qualifiche degli operatori che svolgeranno i vari servizi di voli pubblicizzati, in modo da consentire ai destinatari dei servizi di avere un'informazione corretta.

18. I rinvii attraverso vari *link* agli approfondimenti specifici, anch'essi accessibili direttamente dalla *home page* del sito, relativi ai titoli autorizzatori di cui sono titolari i vari soggetti di cui si serve il Professionista, sono idonei ad informare in maniera trasparente i consumatori circa l'identità dei soggetti che materialmente svolgono i voli e circa le qualifiche di cui gli stessi sono in possesso per svolgere le varie attività.

19. L'impegno n. 3 consente inoltre, ai consumatori che vogliono approfondire le normative di settore, di accedere ad un *set* di informazioni complete in merito al regime autorizzatorio vigente che consente di verificare e confrontare le autorizzazioni in possesso dei vari operatori con le previsioni normative sul punto.

Sul sito dell'ENAC è reperibile l'elenco di tutti gli operatori nazionali in possesso di COA con l'indicazione anche delle varie licenze rilasciate per lo svolgimento dei servizi di volo.

20. Gli impegni presentati dal Professionista, pertanto, appaiono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità, in quanto volti a consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo momento, le caratteristiche dell'attività svolta dal professionista titolare del sito e le autorizzazioni in possesso del soggetto che svolgerà poi effettivamente i servizi di volo.

21. Gli impegni proposti, infatti, rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposta sul sito del Professionista.

22. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Elite Aviation S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Elite Aviation S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Elite Aviation S.r.l., gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 9 dicembre 2002, successivamente integrati in data 20 gennaio 2023 e 13 febbraio 2023, come descritti nel formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Elite Aviation S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12424 - ELITOP ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30560

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12424 nei confronti della società Elitop S.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 21 novembre 2022, con la quale la società Elitop S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, una proposta di impegni successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 30 novembre 2022 e 18 gennaio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Elitop S.r.l. (di seguito anche "Elitop"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo.

Elitop è una società che opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici anche a fini turistici e commerciali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet www.elitop.it*, in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, sull'indicato sito vengono pubblicizzati spostamenti veloci escursioni, tour panoramici e trasferimenti per privati.

Nella *homepage* del sito accanto alla indicazione "*TI PORTIAMO DOVE VUOI...Voli panoramici e turistici per qualsiasi destinazione*" appaiono vari riquadri con le offerte disponibili. Cliccando sui riquadri delle varie offerte vi è l'indicazione che la società collabora con ditte in possesso del Certificato di Operatore Aereo, ma non vi è alcuna indicazione in merito alla identità delle ditte.

3. La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, omettendo di specificare chi sono i reali soggetti che forniscono il servizio di volo. Le indicazioni contenute nel sito, facendo genericamente riferimento a collaborazioni con ditte che sarebbero autorizzate ad effettuare le operazioni di volo in quanto in possesso di Certificato di Operatore Aereo (di seguito anche COA) senza alcuna specificazione, non consentono ai

consumatori destinatari dell'offerta, di conoscere l'identità del soggetto che di fatto offre la prestazione pubblicizzata.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1) L'iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. f), 22 e 23, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12424 nei confronti di Elitop, in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito *internet* del Professionista in quanto idonee ad indurre i consumatori medi ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³ è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

5. Il Professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 21 novembre 2022.

6. In data 21 novembre 2022, il Professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, successivamente integrata in data 30 novembre 2022 e 18 gennaio 2023.

7. In data 1° febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

III.2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

8. Come sopra indicato, il Professionista ha presentato una proposta di impegni in data 21 novembre 2022, successivamente integrata nella versione definitiva, in data 30 novembre 2022 e 18 gennaio 2023.

9. Gli impegni prevedono l'inserimento nel sito di tutte le informazioni che consentono di conoscere i soggetti giuridici che svolgono le attività a favore dei consumatori indicando le relative qualifiche. Allo stato, il Professionista ha deciso di non proporre più servizi al pubblico in quanto Elitop è regolarmente autorizzata ed in possesso del certificato COA e delle relative licenze per lo svolgimento di attività ad alto rischio e ha deciso di dedicarsi solo alle attività per le quali è regolarmente autorizzata.

10. Il sito *internet* è già stato modificato, espungendo tutti i riferimenti ad attività a favore dei consumatori. Rimane fermo come impegno che, laddove Elitop dovesse decidere di ricominciare ad offrire servizi ai consumatori, già nella *home page* del sito verranno indicate le società che svolgeranno i servizi offerti.

¹ Cfr. doc. 6 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

11. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

12. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

13. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

14. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

15. Ciò premesso, gli impegni presentati dal Professionista appaiono idonei a risolvere le criticità informative rilevate sul sito in sede di avvio del procedimento istruttorio. Nello specifico, gli impegni sopra descritti integrano e completano il *set* informativo diretto ad evidenziare al consumatore, già dalla *home page* del sito, la natura e le qualifiche degli operatori che svolgeranno i vari servizi di voli pubblicizzati, in modo da consentire ai destinatari dei servizi di avere un'informazione corretta.

16. Tali indicazioni sono idonee ad informare in maniera trasparente i consumatori circa l'identità dei soggetti che materialmente svolgono i voli e circa le qualifiche di cui gli stessi sono in possesso per svolgere le varie attività. Peraltro, i consumatori che vogliano approfondire le normative di settore possono accedere sul sito dell'ENAC dove è reperibile l'elenco di tutti gli operatori nazionali in possesso di COA con l'indicazione anche delle varie licenze rilasciate per lo svolgimento dei servizi di volo.

17. Gli impegni presentati dal professionista, pertanto, appaiono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità, in quanto volti a consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo momento, le caratteristiche dell'attività svolta dal professionista titolare del sito e le autorizzazioni in possesso del soggetto che svolgerà poi effettivamente i servizi di volo.

18. Gli impegni proposti, infatti, rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposta sul sito del Professionista.

19. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Elitop S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Elitop S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Elitop S.r.l, gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 21 novembre 2022, successivamente integrati in data 30 novembre 2022 e 18 gennaio 2023 come descritti nel formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Elitop S.r.l., se e quando riprenderà a svolgere servizi elicotteristici a favore dei consumatori, informi preventivamente l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12425 - HELIUNION ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30561

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12425 nei confronti della società Energieunion S.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 17 gennaio 2023, con la quale la società Energieunion S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Energieunion S.r.l. (di seguito Energieunion) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo.

Energieunion è una società che opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet* <https://it.heli-union.it> in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, sull'indicato sito, nella *home page* dedicata ai servizi offerti, vengono proposti ai consumatori servizi di Eliski, Voli Turistici, Trasferimenti e Riprese aeree.

Cliccando sui riquadri delle varie offerte ci sono varie proposte e in alcuni casi viene anche indicato il prezzo del servizio. La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, inducendo i consumatori a ritenere che la società sia direttamente abilitata a svolgerli, mentre in realtà il professionista non sarebbe in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1) *L'iter del procedimento*

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. *f*) e 23, comma 1, lett. *d*), del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12425 nei confronti di Energieunion S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito internet del Professionista in quanto idonee ad indurre i consumatori medi ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³ è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

4. Il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con una nota pervenuta il 9 gennaio 2023.

5. In data 17 gennaio 2023, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

6. In data 1° febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttorio, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

III.2 *Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista*

7. Come sopra indicato, il Professionista ha presentato una proposta di impegni nella versione definitiva in data 17 gennaio 2023.

8. Gli impegni prevedono l'inserimento nella *home page* del sito ed in tutte le pagine relative ai vari servizi offerti dell'indicazione del soggetto che opera i voli a favore dei consumatori. Sono state inoltre modificate le condizioni generali di vendita, anch'esse reperibili nel sito, inserendo i riferimenti alla società che opera i voli. Si tratta della società Elicampiglio che risulta regolarmente autorizzata ed in possesso del Certificato di Operatore Aereo.

Le modifiche al sito sono già state implementate.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

9. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

10. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

¹ Cfr. doc. 6 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

11. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

12. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

13. Ciò premesso, gli impegni presentati dal Professionista appaiono idonei a risolvere le criticità informative rilevate sul sito in sede di avvio del procedimento istruttorio. Nello specifico, gli impegni sopra descritti integrano e completano il *set* informativo diretto ad evidenziare al consumatore, già dalla *home page* del sito, la natura e le qualifiche degli operatori che svolgeranno i vari servizi di voli pubblicizzati, in modo da consentire ai destinatari dei servizi di avere un'informazione corretta.

14. Tali indicazioni sono idonee ad informare in maniera trasparente i consumatori circa l'identità dei soggetti che materialmente svolgono i voli e circa le qualifiche di cui gli stessi sono in possesso per svolgere le varie attività. Peraltro, i consumatori che vogliano approfondire le normative di settore possono accedere sul sito dell'ENAC dove è reperibile l'elenco di tutti gli operatori nazionali in possesso di COA con l'indicazione anche delle varie licenze rilasciate per lo svolgimento dei servizi di volo.

15. Gli impegni presentati dal professionista, pertanto, appaiono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità, in quanto volti a consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo momento, le caratteristiche dell'attività svolta dal professionista titolare del sito e le autorizzazioni in possesso del soggetto che svolgerà poi effettivamente i servizi di volo.

16. Gli impegni proposti, infatti, rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposta sul sito del Professionista.

17. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Energieunion S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Energieunion S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a) del Regolamento, nei confronti della società Energieunion S.r.l., gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 17 gennaio 2023 come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a) del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12425 - HELIUNION ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Allegato al provvedimento n. 30561

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS12425 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 24 ottobre 2022 e avente ad oggetto la pubblicità dell'attività della società Energieunion S.r.l., tramite il proprio sito internet, lo stesso Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si è impegnato a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità di seguito indicate:

Impegni:

- 1) inserimento nella *home page* del sito ed in tutte le pagine relative ai vari servizi offerti dell'indicazione del soggetto che opera i voli a favore dei consumatori;
 - 2) inserimento nelle condizioni generali di vendita i riferimenti alla società che opera i voli.
-

PS12426 - EZIODENTI ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30562

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa ;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12426 nei confronti della società Ezio Denti S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Ezio Denti S.r.l. (di seguito Ezio Denti) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo.

Ezio Denti è una società che opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet* www.eziodentielicotteri.com in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO***III.1) L'iter del procedimento***

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. f) e 23, comma 1, lett. d) del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12426 nei confronti di Ezio Denti S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito *internet* del Professionista, in quanto idonee ad indurre i consumatori medi ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

4. Il Professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con note pervenute il 14, il 16 e il 18 novembre 2022.

¹ Cfr. doc. 6 del fascicolo istruttorio.

5. In data 1° febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

III.2 Gli elementi acquisiti

6. Il Professionista ha sostenuto di non aver mai ricevuto reclami da consumatori e che, per i servizi offerti, si avvale di società del settore regolarmente autorizzate. Inoltre, ad avviso del Professionista, sul proprio sito web sono fornite al consumatore tutte le informazioni utili per individuare la natura e le caratteristiche del servizio.

7. Dalle informazioni acquisite non sussistono elementi idonei a supportare l'ipotesi formulata in sede di avvio del procedimento circa l'assenza delle necessarie autorizzazioni e l'ingannevolezza delle informazioni fornite ai consumatori circa la natura e le caratteristiche del servizio.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

8. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

9. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

10. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione per mancanza di elementi probatori;

DELIBERA

che, la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Ezio Denti S.r.l., non presenta, allo stato, elementi sufficienti a integrare una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lett. *f*) e 23, comma 1, lett. *d*), del Codice del Consumo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12428 - FLY VENICE ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30563

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITO il Relatore Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12428 nei confronti della società Flyvenice S.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 24 gennaio 2023, con la quale la società Flyvenice S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni,

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Flyvenice S.r.l. (di seguito "Flyvenice") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo.

Flyvenice è una società che opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet* www.flyvenice.it in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, sull'*home page* del menzionato sito, il Professionista si presentava ai consumatori come "*una giovane realtà nel campo aeronautico che offre voli fotografici su Venezia, servizi di trasporto passeggeri, servizi di helitaxi, fotografia aerea e speciali voli heli-gourmet. [...] L'obiettivo della società è quello di affermarsi come punto di riferimento per chi cerca un servizio professionale, esclusivo, accurato e puntuale con la massima sicurezza e a costi competitivi*". Sempre nella *home page* erano elencate tre tipologie di servizi: "*Indimenticabili tour fotografici*" seguito dalla descrizione "*Puoi scegliere tra tre fantastici itinerari, di durata e lunghezza differente, sopra Venezia e la sua affascinante Laguna*"; "*L'esperienza unica di heligourmet*" seguito dalla descrizione "*Abbina il volo in elicottero ad un pranzo o una degustazione in location esclusive: ristoranti stellati, baite di montagna, cantine e nobili tenute*" e "*Scegli tu dove andare*" seguito dalla descrizione "*Il nostro servizio Transfer verso tutte le località del nord-centro Italia, della Slovenia e della Croazia con elicotteri da tre a sette posti*".

La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, inducendo i consumatori a ritenere che il professionista sia direttamente abilitato a svolgerli, mentre in realtà quest'ultimo non sarebbe in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. f), e 23, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo il procedimento istruttorio PS/12428 nei confronti di Flyvenice S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito *internet* del professionista in quanto idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³ è risultato che il Professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

4. Il Professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 14 dicembre 2022.

5. In data 24 gennaio 2023, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

6. In data 2 febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

7. Come sopra indicato, il Professionista ha presentato una proposta di impegni in data 24 gennaio 2023.

8. In proposito, il Professionista, nonostante dichiarò di non svolgere attualmente alcun attività con particolare riferimento al “*servizio diretto a favore dei consumatori*”, si è impegnato, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni e/o dalla ripresa dell'attività, a modificare: (i) la *homepage* del sito *internet flyvenice.it* indicando il nominativo dell'operatore autorizzato che effettuerà il volo offerto ai consumatori e il relativo numero di autorizzazione e (ii) la contrattualistica destinata ai consumatori, inserendo il nominativo dell'operatore autorizzato che effettuerà il volo offerto con il relativo numero identificativo dell'autorizzazione. Gli impegni in esame, dunque, sono assunti “*per il futuro ove venisse [...] ripresa l'attività oggetto della comunicazione di avvio del procedimento*”

¹ Cfr. doc. 7 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. doc. n. 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

9. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

10. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

11. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

12. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

13. Ciò premesso, gli impegni presentati dal professionista appaiono idonei a risolvere le criticità rilevate sul sito con l'avvio del procedimento istruttorio, in modo di offrire ai destinatari dei servizi un'informazione corretta.

Nello specifico gli impegni consentiranno, ove Flyvenice riprendesse l'attività oggetto di istruttoria, di informare il consumatore già dalla *home page* del sito delle qualifiche dell'operatore - di cui sarà espressamente citato il nominativo e il numero di autorizzazione - che concretamente svolgerà i servizi di volo pubblicizzati. Inoltre, tale informazione sarà ribadita nella successiva fase del rapporto di consumo, essendo inserita nella contrattualistica destinata ai consumatori.

14. Gli impegni, dunque, appaiono idonei a chiarire al consumatore, fin dal primo contatto con il professionista, le qualifiche del soggetto autorizzato che concretamente svolgerà i servizi di volo; inoltre detta informazione sarà ribadita pure nella successiva fase del rapporto di consumo.

15. Gli impegni consentono dunque di migliorare significativamente sia le informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposte sul sito del professionista sia quella resa prima della prestazione del servizio pubblicizzato.

16. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Flyvenice S.r.l. nei termini sopra esposti siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Flyvenice S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a), del Regolamento, nei confronti della società Flyvenice S.r.l., gli impegni dalla stessa presentati in data 23 gennaio 2023, come descritti nel formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a) del Regolamento;

c) che la società Flyvenice S.r.l. informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni entro 15 giorni dall'eventuale ripresa dell'attività.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12429 - HELIAIR ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA*Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento***L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS12429.

La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con il quale è stata deliberata la non scorrettezza della pratica commerciale, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 2 del Regolamento, atteso l'esito negativo della comunicazione del provvedimento tramite PEC in data 5 aprile 2023 (prot. n. 34740) e l'avvenuta pubblicazione sul Bollettino n. 44/2022 del 12 dicembre 2022 della comunicazione di avvio del procedimento per la medesima ragione.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Tutela del Consumatore 2 ed il riferimento PS12429.

PS12429 - HELIAIR ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA*Provvedimento n. 30564*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento istruttorio PS12429 nei confronti della società Heliair.it S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Heliair.it S.r.l. (di seguito "Heliair") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo.

Heliair è una società che opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet* www.heliair.it in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, la *home page* del menzionato sito proponeva rappresentazioni fotografiche di un elicottero che sorvola la laguna di Venezia recanti, ad esempio, le scritte in sovraimpressione "*Tour in elicottero a Venezia*", "*Tour a Venezia e le isole*", "*Venice, the islands and Chioggia*", "*Tour Venezia, le isole e Jesolo*".

Alla pagina <https://www.heliair.it/descrizione/> del menzionato sito, il professionista si presentava come "*HELLIAIR.IT servizio elicotteri altamente professionale*" e "*un'azienda giovane ed un team specializzato pronto ad offrirvi un servizio altamente professionale, trasmettendovi passione e regalandovi emozioni*".

La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, inducendo i consumatori a ritenere che il professionista sia direttamente abilitato a svolgerli, mentre in realtà quest'ultimo non sarebbe in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. *f*) e 23, comma 1, lett. *d*), del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12429 nei confronti di Heliair.it S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito *internet* del professionista, in quanto idonee a indurre il consumatore medio ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³ è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

4. La comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul Bollettino n. 44 del 12 dicembre 2022, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 19, comma 2, del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione della stessa, operato in data 27 ottobre 2022. La comunicazione inviata per posta raccomandata è infatti ritornata indietro per mancato recapito.

5. In data 6 febbraio 2023, per la medesima ragione, la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttorio, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, è stata pubblicata sul Bollettino n. 6.

III.2 Le evidenze acquisite

6. Le rilevazioni effettuate sul sito del professionista hanno evidenziato che la *home page* già riportava l'indicazione "*operated by Ariane*" e il logo "*Ariane Helicopter services*"⁴.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

7. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 17 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

8. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

9. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONI

10. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente

¹ Cfr. doc. n. 7 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. doc. n. 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

⁴ Cfr. docc. nn. 6 e 8 del fascicolo istruttorio.

prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

11. Ciò premesso, la circostanza che già il professionista indicasse e continui ad indicare nella *home page* del proprio sito la circostanza che i servizi elicotteristici pubblicizzati - diretti ai consumatori - sono effettuati tramite la società Ariane S.r.l., autorizzata dall'ENAC, fa venir meno il profilo di scarsa trasparenza contestato in avvio.

RITENUTO, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame non costituisca, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lett. *f*) e 23, comma 1, lett. *d*) del Codice del Consumo;

DELIBERA

che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Heliair.it S.r.l., non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lett. *f*) e 23, comma 1, lett. *d*), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12430 - HELIDUEBI ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30565

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12430 nei confronti della società Heliduebi S.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 6 dicembre 2022, con la quale la società Heliduebi S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Heliduebi S.r.l. (di seguito anche "Heliduebi") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo.

Heliduebi è una società che opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet* www.heliduebi.it in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare sull'*home page* del menzionato sito comparivano il *claim* "*Heliduebi s.r.l. nasce [...] come società di servizi e di noleggi, si sviluppa negli anni con acquisizioni di altre società operanti nel settore di lavoro aereo aprendo [diverse] basi operative*". Alla pagina <https://www.heliduebi.it/servizi/>, il professionista descriveva i servizi offerti che, tra gli altri, comprendono "*voli turistici*", "*lancio paracadutisti*", "*elitaxi*", "*lavoro aereo*", "*servizi per cerimonie*" e "*videoriprese*".

La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, inducendo i consumatori a ritenere che il professionista sia direttamente abilitato a svolgerli, mentre in realtà quest'ultimo non sarebbe in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. f), 22 e 23, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12430 nei confronti di Heliduebi, in relazione alla possibile ingannevolezza e omissività delle informazioni diffuse sul sito *internet* del professionista, in quanto idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC², ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³, è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

4. Il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memorie pervenute l'11 e il 22 novembre 2022.

5. In data 28 novembre 2022, il professionista è stato sentito in audizione.

6. In data 6 dicembre 2022, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

7. In data 2 febbraio 2023, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

8. Come sopra indicato, il professionista ha presentato una proposta di impegni in data 6 dicembre 2022. Heliduebi, al fine di chiarire la propria natura di intermediario, si è impegnato a: (i) indicare nell'*home page* del sito, oltre che nelle pagine che descrivono i servizi offerti, di svolgere attività di brokeraggio aeronautico in collaborazione con società terze e (ii) continuare a comunicare ai consumatori, prima dell'effettuazione del servizio, l'identità del terzo titolare del Certificato di Operatore Aereo o autorizzazione equivalente a livello internazionale che opererà il volo.

9. Il professionista, sull'*home page* del proprio sito, ha parzialmente attuato gli impegni, indicando che "*Heliduebi s.r.l. nasce nel 1994 come società di servizi, di noleggi e brokeraggio*"⁴.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

10. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

11. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per

¹ Cfr. doc. 8 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. doc. n. 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

⁴ Cfr. le rilevazioni effettuate sul sito del professionista il 17 gennaio 2023 (cfr. doc. n. 17 del fascicolo istruttorio).

diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

12. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

13. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

14. Nel mercato dei servizi elicotteristici offerti ai consumatori, alcuni professionisti operano direttamente essendo titolari delle relative autorizzazioni, altri si avvalgono principalmente di un operatore terzo autorizzato ed altri ancora, tra cui Heliduebi, svolgono attività di intermediazione per cui non sarebbe possibile indicare sul loro sito i nominativi dei professionisti di cui si avvalgono; infatti il *broker* seleziona di volta in volta l'operatore più idoneo per le specifiche esigenze dei clienti tra quelli presenti sul mercato.

15. Ciò premesso, gli impegni presentati dal professionista appaiono idonei a risolvere le criticità rilevate sul sito con l'avvio del procedimento istruttorio, in modo da offrire ai destinatari dei servizi un'informazione corretta.

Nello specifico, essi consentono di informare il consumatore, già dalla *home page* del sito, della circostanza che Heliduebi sia un "*broker*"; inoltre gli impegni consentono, prima dell'effettuazione del volo, di informare il consumatore del nominativo dell'operatore terzo autorizzato che concretamente svolgerà il volo.

16. Gli impegni, dunque, appaiono idonei a chiarire al consumatore, fin dal primo contatto con il professionista, la sua natura di intermediario e, nella successiva fase del rapporto di consumo, a renderlo edotto delle qualifiche del terzo autorizzato che effettuerà il volo.

17. Gli impegni consentono dunque di migliorare significativamente sia le informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposte sul sito del professionista, sia quella resa prima della prestazione del servizio pubblicizzato.

18. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Heliduebi S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Heliduebi S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a), del Regolamento, nei confronti della società Heliduebi S.r.l., gli impegni dalla stessa presentati in data 6 dicembre 2022, come descritti nel formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a) del Regolamento;

c) che la società Heliduebi S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12431 - HELIMONTBLANC ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30566

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12431 nei confronti della società Helimontblanc S.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 9 dicembre 2022, con la quale la società Helimontblanc S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Helimontblanc S.r.l. (di seguito "Helimontblanc") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo.

Helimontblanc è una società che opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet* www.helimontblanc.it in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, nella *home page* del menzionato sito, il professionista affermava di svolgere "*voli panoramici – Valle d'Aosta*", attività di "*helitaxi – trasporto passeggeri*" e "*lavoro aereo – trasporto merci ecc.*", di "*essere in grado di fornire qualsiasi tipo di servizio aereo*" e di avere "*collaborazioni sia tecniche che commerciali con diverse aziende Leader del settore elicotteristico*".

La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, inducendo i consumatori a ritenere che il professionista sia direttamente abilitato a svolgerli, mentre in realtà quest'ultimo non sarebbe in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. f), 22 e 23, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12431 nei confronti di Helimontblanc S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza e ommissività delle informazioni diffuse sul sito *internet* del professionista, in quanto idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC² ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³ è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

4. Il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 15 novembre 2022.

5. In data 9 dicembre 2022, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

6. In data 1° febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttorio, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, in relazione alla quale il professionista ha presentato la propria memoria finale il successivo 2 febbraio.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

7. Come sopra indicato, il professionista ha presentato una proposta di impegni in data 9 dicembre 2022.

8. Nella propria memoria, il professionista ha dichiarato di avvalersi di un soggetto terzo autorizzato per la prestazione dei servizi pubblicizzati sul sito e di inserire già nei preventivi trasmessi ai potenziali clienti la dicitura "*Operated By Star Work Sky s.a.s. ENAC-IT.AOC.071*". Inoltre, a seguito dell'avvio del procedimento, la richiamata informazione è stata inserita pure nell'*home page* e in altre pagine del sito di Helimontblanc⁴.

Tramite gli impegni, Helimontblanc, si è vincolata a mantenere detta dicitura sia nel sito, sia nei preventivi e nelle comunicazioni trasmesse ai potenziali clienti, senza limiti di tempo ovvero finché offrirà al pubblico i servizi secondo questa modalità. Qualora le richiamate modalità dovessero cambiare, il professionista si impegna ad adottare le misure occorrenti per evitare che i consumatori possano fraintendere la natura dei servizi offerti.

¹ Cfr. doc. 7 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. doc. n. 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

⁴ Cfr. le rilevazioni effettuate sul sito del professionista (docc. nn. 15 e 16 del fascicolo istruttorio).

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

9. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

10. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

11. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

12. Il presente procedimento riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

13. Ciò premesso, gli impegni presentati dal professionista appaiono idonei a risolvere le criticità rilevate sul sito con l'avvio del procedimento istruttorio, in modo da offrire ai destinatari dei servizi un'informazione corretta.

Nello specifico, gli impegni consentono di informare il consumatore già dalla *home page* del sito delle qualifiche dell'operatore - di cui è espressamente citato il nominativo e il numero di autorizzazione - che concretamente svolgerà i servizi di volo pubblicizzati. Inoltre, tale informazione è ribadita nella successiva fase del rapporto di consumo, essendo inserita pure nei preventivi e nelle comunicazioni trasmesse ai potenziali clienti.

14. Gli impegni, dunque, appaiono idonei a chiarire al consumatore, fin dal primo contatto con il professionista, le qualifiche del soggetto autorizzato che concretamente svolgerà i servizi di volo; inoltre, detta informazione è ribadita nella successiva fase del rapporto di consumo.

15. Gli impegni consentono dunque di migliorare significativamente sia le informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposte sul sito del professionista, sia quella resa prima della prestazione del servizio pubblicizzato.

16. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Helimontblanc S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Helimontblanc S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a), del Regolamento, nei confronti della società Helimontblanc S.r.l., gli impegni dalla stessa presentati in data 9 dicembre 2022, come descritti nel formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a) del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12432 - HELIONE ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30567

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12432 nei confronti della società Helione s.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 2 dicembre 2022, con la quale la società Helione S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 23 gennaio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Helione S.r.l. (di seguito "Helione") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo.

Helione è una società che opera nel settore dei lavori aerei, offrendo servizi elicotteristici a fini turistici e commerciali.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite i siti *internet* <https://www.helione.one/> e <https://www.helicapri.it/> in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, nella *home page* del sito <https://www.helione.one/> si leggeva che la Società "*offre servizi nel settore del turismo, del trasporto passeggeri e del lavoro aereo*"; alla pagina <https://www.helione.one/business> si affermava che "*Helione, affidandosi solamente ai migliori operatori elicotteristici, è un intermediario nella fornitura di servizi che riguardano prevalentemente il trasporto passeggeri, il lavoro aereo e le riprese aeree e cinematografiche*" e che "[l]a società opera in diverse zone della penisola, grazie alla presenza dislocata degli operatori partner [...] per soddisfare esigenze di turismo e di lavoro aereo". Nella *home page* del sito <https://www.helicapri.it/>, si affermava che "*HeliCapri è un marchio di HeliOne S.r.l., società di servizi che opera con elicotteri in tutta Italia, affidandosi solo a operatori certificati in grado di garantire i più alti standard di sicurezza e comfort*".

La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto di persone con elicotteri, inducendo i consumatori a ritenere che il professionista sia direttamente abilitato a svolgerli, mentre in realtà quest'ultimo non sarebbe in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. f), 22 e 23, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo il procedimento istruttorio PS/12432 nei confronti di Helione S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza e ommissività delle informazioni diffuse sui siti *internet* del professionista, in quanto idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC², ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022³, è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

4. Il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento e ha svolto le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 24 novembre 2022.

5. In data 2 dicembre 2022, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, successivamente integrata in data 23 gennaio 2023.

6. In data 1° febbraio 2023, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

7. Come sopra indicato, il professionista ha presentato una proposta di impegni in data 2 dicembre 2022, successivamente integrata in data 23 gennaio 2023.

8. Helione si è impegnata, a: (i) modificare il proprio sito e quello del marchio "Heli Capri" (<https://www.helione.one/> e <https://www.helicapri.it/>), precisando in *homepage* che "i voli sono operati dalla E+S Air S.r.l., C.O.A. n. IT.AOC.0161, ovvero dagli altri operatori autorizzati altamente qualificati indicati nei singoli contratti"; (ii) inserire nel contratto con i consumatori la specifica indicazione dell'operatore che eseguirà di volta in volta il volo.

9. Gli impegni sono assunti a tempo indeterminato e saranno attuati entro di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di accettazione da parte dell'Autorità.

¹ Cfr. doc. 7 del fascicolo istruttorio.

² Cfr. doc. n. 5 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

10. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

11. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

12. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

13. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero soggetti tanto alle normative sul rilascio delle relative licenze, quanto a quelle sulla sicurezza, che sono particolarmente stringenti e prevedono controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

14. Ciò premesso, gli impegni presentati dal professionista appaiono idonei a risolvere le criticità rilevate su siti riconducibili a Helione con l'avvio del procedimento istruttorio, in modo da offrire ai destinatari dei servizi un'informazione corretta.

Nello specifico, essi consentono di informare il consumatore, già dalla *home page* dei siti riconducibili a Helione, della circostanza che per la concreta effettuazione dei voli il professionista si avvale di soggetti terzi abilitati, di cui per quello principale è espressamente indicato il nominativo e il numero di autorizzazione. In ogni caso, prima dell'effettuazione del volo, il consumatore sarà reso edotto del nominativo dell'operatore terzo autorizzato che concretamente svolgerà il volo.

15. Gli impegni appaiono dunque idonei a chiarire al consumatore, fin dal primo contatto con il professionista, la circostanza che lo stesso non è direttamente abilitato a svolgere i voli, che saranno effettuati tramite terzi autorizzati di cui quello principale è espressamente indicato nell'*home page* dei siti in esame e, nella successiva fase del rapporto di consumo, a renderlo edotto delle qualifiche del soggetto abilitato che presterà quest'attività.

16. Gli impegni consentono dunque di migliorare significativamente sia le informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposte sui siti del professionista sia quella resa prima della prestazione del servizio pubblicizzato.

17. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Helione S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Helione S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a), del Regolamento, nei confronti della società Helione S.r.l., gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 23 gennaio 2023, come descritti nel formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento;

c) che la società Helione S.r.l. entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12433 - HELITALY ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30568

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022, con la quale è stato comunicato alla società l'avvio del procedimento istruttorio PS12433 nei confronti della società Helitaly S.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 16 novembre 2022, con la quale la Parte ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata in data 7 febbraio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Helitaly S.r.l. (di seguito Helitaly, società o professionista) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo.

Helitaly è una società che opera nel settore dei servizi aerei per il trasporto di passeggeri e la spedizione di merci.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet* <https://www.helitaly.com/> in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, sull'indicato sito, nella *homepage* sono presentati in lingua inglese i servizi disponibili: voli e trasferimento in elicottero e jet privati.

3. Il professionista si presenta nei seguenti termini: "*Helitaly provides not only tailor-made flights bt Helicopter in Italy, but a vast set of eno-gastronomy, sightseeing and sport-related Experiences that promise everlasting memories of an Italian journey, to fit in any work or leisure schedule, all designed to enhance one senses. Whether it's for leisure or business, we vow to provide the most suitable and comfortable solution for Helicopter flights in Italy and nearby Countries, and also Private Jet Charter based on our guest's interests and shedule.*

In Helitaly, we strongly believe that diversity is the key to understanding bettr the needs of our sophisticated around the globe clients, a nd therefore serving them better. That is why our team is integrated by dynmic and passionate professionals from vast international backgrounds. Being

safety our number one priority, our personnel deploy all necessary measures to guarantee safety and security on Your Helicopter flights and Private Charter”.

4. Selezionando ciascuna finestra, si ottengono informazioni più dettagliate sui servizi offerti dal professionista, ad es. nella sezione “*Helicopter Tours*” è possibile scegliere voli panoramici su diverse città o location turistiche del territorio nazionale o richiedere trasferimenti in località italiane o straniere (ad es. in Francia, in Svizzera, Nel Montenegro).

5. Infine, nella sezione “*Private Jet*” viene proposto un nuovo servizio “*New service, same tailored dedication. Introducing Helitaly Private Jet Charter online booking. Now Helitaly grants access to the widest marketplace of private aviation: book from all jets charter available worldwide, with a real-time quotation for the selected jet transfer. Our online booking system is available 24/7, with a vast range of private charter options, allowing to choose the better one that suits our client needs*”¹.

6. La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto con elicotteri, anche tramite noleggio, inducendo i consumatori a ritenere che la società sia direttamente abilitata a svolgerli, mentre in realtà il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L’iter del procedimento

7. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo², in data 24 ottobre 2022 è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. *f*) e 23, comma 1, lett. *d*), del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12433 nei confronti di Helitaly S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito *internet* del Professionista, in quanto idonee ad indurre i consumatori medi ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall’ENAC³ ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022⁴ è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

8. Il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento, svolgendo le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 16 novembre 2022⁵ e contestualmente ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento, integrandola in data 7 febbraio 2023⁶.

¹ Cfr. doc. n. 6.

² *Idem*.

³ Cfr. docc. nn. 4 e 5.

⁴ Cfr. doc. n. 3.

⁵ Cfr. doc. n. 8.

⁶ Cfr. doc. n. 11.

9. In data 2 febbraio 2023 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁷.

10. In data 14 febbraio 2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, è stata inoltrata richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni⁸. Il parere dell'Autorità è pervenuto in data 10 marzo 2023⁹.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

11. Come sopra indicato, il Professionista ha presentato una proposta di impegni ("Impegni") in data 16 novembre 2022, integrandola in data 7 febbraio 2023.

Impegni: i) relativo alla modifica del testo della homepage del sito internet e ii) relativo alla modifica delle sezioni del sito internet "Helicopter Tour" e "Helicopter Transfer" per dare atto del ruolo di "intermediario" di Helitaly

12. Al fine di superare qualsiasi possibile ambiguità, la società ha conferito mandato al gestore del proprio sito *web* di intervenire immediatamente sul contenuto dei testi, *"enfaticamente e specificando il proprio ruolo di intermediario e di selezionatore degli operatori con i quali collabora"*, precisando che *"la propria attività è circoscritta all'individuazione ed alla selezione dei migliori fornitori di servizi, certificati dall'Autorità Aeronautica Italiana e da autorità internazionali."* *"I servizi di volo, trasferimento aereo e jet privati sono gestiti da Helitaly limitatamente all'aspetto logistico. Helitaly si occupa [...] di selezionare gli operatori aerei a cui affidare il servizio di trasporto, verifica il possesso da parte di questi ultimi di tutti i requisiti necessari a svolgere l'attività di trasporto richiesto, incluso il COA (Certificato Operatore Aereo)"*¹⁰.

13. Helitaly ha già modificato la homepage del proprio sito e le sezioni *"Helicopter Tour"* e *"Helicopter Transfer"*, inserendo in fondo la seguente didascalia: *"Helitaly, as an intermediary, does not have a fleet or pilots, nor is it the holder of an Air Operator Certificate (AOC) but undertakes to select the best aircraft operators certified by the Aeronautical Authorities"*.

14. Le modifiche al sito *internet* così come prospettate negli impegni sono state implementate.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

15. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

16. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

17. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

⁷ Cfr. doc. n. 10.

⁸ Cfr. doc. n. 12.

⁹ Cfr. doc. n. 13.

¹⁰ Cfr. docc. nn. 8 e 11.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

18. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero e le normative sul rilascio delle relative licenze, quanto quelle sulla sicurezza, sono particolarmente stringenti e soggette a controlli periodici da parte dell'ENAC ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

19. Ciò premesso, gli impegni presentati dal Professionista appaiono idonei a risolvere le criticità informative rilevate sul sito in sede di avvio del procedimento istruttorio. Nello specifico, gli impegni sopra descritti integrano e completano il set informativo diretto ad evidenziare al consumatore, già dalla *home page* del sito, la natura e le qualifiche degli operatori che svolgeranno i vari servizi di voli pubblicizzati, in modo da consentire ai destinatari dei servizi di avere un'informazione corretta.

20. Tali indicazioni sono idonee ad informare in maniera trasparente i consumatori circa l'identità dei soggetti che materialmente svolgono i voli e circa le qualifiche di cui gli stessi sono in possesso per svolgere le varie attività. Peraltro, i consumatori che vogliono approfondire le normative di settore possono accedere sul sito dell'ENAC dove è reperibile l'elenco di tutti gli operatori nazionali in possesso di COA con l'indicazione anche delle varie licenze rilasciate per lo svolgimento dei servizi di volo.

21. Gli impegni presentati dal professionista, pertanto, appaiono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità, in quanto volti a consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo momento, le caratteristiche dell'attività svolta dal professionista titolare del sito e le autorizzazioni in possesso del soggetto che svolgerà poi effettivamente i servizi di volo.

22. Gli impegni proposti, infatti, rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposta sul sito del Professionista.

23. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Helitaly S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Helitaly S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a) del Regolamento, nei confronti della società Helitaly S.r.l., gli impegni proposti in data 16 novembre 2022, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a) del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12433 - HELITALY ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Allegato al provvedimento n. 30568

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS12433 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 24 ottobre 2022 e avente ad oggetto la pubblicità dell'attività della società Helitaly S.r.l., tramite il proprio sito internet, lo stesso Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si è impegnata a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità di seguito indicati:

Impegni:

2. Contenuto testuale degli impegni proposti ed eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento.

i. Impegno relativo alla modifica del testo homepage del sito internet in cui si dà atto del ruolo di intermediario di Helitaly

→ Helitaly S.r.l., al fine di superare qualsiasi possibile ambiguità, ha conferito mandato al gestore del proprio sito web di intervenire immediatamente sul contenuto dei testi, enfatizzando e

specificando il proprio ruolo di intermediario e di selezionatore degli operatori con i quali collabora.

→ Helitaly S.r.l. si impegna a precisare, con ancora maggiore chiarezza, che i vettori aerei di cui si avvale sono operatori commerciali indipendenti dalla società esponente.

→ Helitaly S.r.l. intende modificare la propria *Home*, specificando il proprio ruolo di intermediario, inserendo a piè di pagina la seguente didascalia:

“Helitaly, as an intermediary, does not have a fleet or pilots, nor is it the holder of an Air Operator Certificate (AOC) but undertakes to select the best aircraft operators certified by the Aeronautical Authorities”.

→ Helitaly S.r.l. è intenzionata ad apporre modifiche al testo relativo alla pagina “Incentivi”.

Di seguito si riporta la bozza del testo (sia in italiano sia in inglese).

Prima	Dopo
<p>We organize your experiences</p> <p>Having Helitaly: Helicopter Italy as a partner will allow you to make the most out of your corporate incentives. We have a proven experience organizing unforgettable experiences <u>in our diverse helicopter fleet for</u> small or large groups, making possible to reach lesser-known and difficult access areas, from mountain locations to the splendid lakes of north Italy. It all with mesmerizing panoramic views that will make the flight an unforgettable experience with our signature VIP treatment.</p>	<p>We organize your experiences</p> <p>Having Helitaly: Helicopter Italy as a partner will allow you to make the most out of your corporate incentives. We have a proven experience organizing unforgettable experiences for small or large groups, making possible to reach lesser-known and difficult access areas, from mountain locations to the splendid lakes of north Italy. It all with mesmerizing panoramic views that will make the flight an unforgettable experience with our signature VIP treatment.</p>
<p>Organizziamo le tue esperienze</p> <p>Avere Helitaly: Helicopter Italy come partner ti permetterà di sfruttare al meglio i tuoi incentivi aziendali. Abbiamo una comprovata esperienza nell'organizzazione di esperienze</p>	<p>Organizziamo le tue esperienze</p> <p>Avere Helitaly: Helicopter Italy come partner ti permetterà di sfruttare al meglio i tuoi incentivi aziendali. Abbiamo una comprovata esperienza nell'organizzazione</p>

<p>indimenticabili <u>nella nostra variegata flotta di elicotteri per piccoli o grandi gruppi</u>, rendendo possibile raggiungere aree meno conosciute e di difficile accesso, dalle località montane agli splendidi laghi del nord Italia. Il tutto con affascinanti viste panoramiche che renderanno il volo un'esperienza indimenticabile con il nostro esclusivo trattamento VIP.</p>	<p>di esperienze indimenticabili per piccoli o grandi gruppi, rendendo possibile raggiungere zone meno conosciute e di difficile accesso, dalle località montane agli splendidi laghi del nord Italia. Il tutto con affascinanti viste panoramiche che renderanno il volo un'esperienza indimenticabile con il nostro esclusivo trattamento VIP.</p>
---	--

ii. *Impegno relativo alla modifica delle sezioni del sito del sito internet relative Helicopter Tour” e “Helicopter Transfer in cui si ribadisce il ruolo di intermediario della società esponente.*

→ Helitaly S.r.l., al fine di adottare misure idonee a prevenire possibili forme di pubblicità ingannevole, implementerà con maggiori informazioni, le sezioni “*Helicopter Tour*” e “*Helicopter Transfer*”, indicando espressamente che- in qualità di intermediario- non è in possesso di una flotta, né datrice di lavoro dei piloti, né è titolare di COA (Certificato di Operatore Aereo) ma che nella sua qualità ha assume l’impegno a “selezionare” i migliori fornitori di servizi, certificati dall’Autorità Aeronautica Italiana.

→ Il professionista si impegna infine a modificare i testi relativi al banner “Q&A”. Di seguito la bozza dei testi.

Prima	Dopo
<p>1. Are helicopters a safe way to travel? Yes, Helicopters are among the safest transportation modes available, and the most widely used air rescue vehicles in the world. <u>All our Helicopters are fully certified by Italian Aiation Authority, following the European regulations.</u></p>	<p>1. Are helicopters a safe way to travel? Yes, Helicopters are among the safest transportation modes available, and the most widely used air rescue vehicles in the world.</p>

<p>2. <u>What experience do the pilots have and where are they from?</u></p> <p><u>All of Helitaly Helicopter's pilots are Western pilots, mainly from Italy, and are very experienced poerators, strictly guided by Italian and European Aviation Lawes – Your safety is assured.</u></p> <p>3. <u>How many people do your helicopters seat?</u></p> <p><u>Our helicopters seat either 5/6 passengers plus 1/2 pilots. Nevertheless, we can arrange different vehicles and/or more flights to meet any capability needs.</u></p> <p>4. What experience do the pilots have and where are they from?</p> <p>All of Helitaly Helicopter's pilots are Western pilots, mainly from Italy, and are very experienced poerators, strictly guided by Italian and European Aviation Lawes – Your safety is assured</p>	<p>2. La domanda e la risposta sono state eliminate</p> <p>3. How many people can travel on a helicopter?</p> <p>There are different types of helicopters, from one pilot and three passengers up to two pilots and nine passengers with VIP seats.</p> <p>4. La domanda e la risposta sono state eliminate dalla pagina del sito</p>
---	---

→ Infine, Helitaly S.r.l. si impegna a rivedere il testo relativo banner “About Private Jet”. Si riporta la bozza del testo.

Prima	Dopo
We work to give our customers a seamless service, Helitaly also arranges transportation to departure or/and at destination with <u>our</u> luxury ground or helicopter <u>fleet</u> .	We work to give our customers a seamless service, Helitaly also arranges transportation to departure or/and at destination with luxury ground or helicopter.
Lavoriamo per dare ai nostri clienti un servizio senza soluzione di continuità, Helitaly organizza anche il trasporto alla partenza o / e a destinazione con <u>la nostra</u> flotta di terra o elicotteri di lusso.	Lavoriamo per dare ai nostri clienti un servizio senza soluzione di continuità, Helitaly organizza anche il trasporto alla partenza o / e a destinazione con terra o elicottero di lusso.

iii. Impegno a sottoporre le modifiche effettuate al vaglio dell’Autorità Garante

- Helitaly S.r.l. assume l’impegno di adattare i testi, come sopra riportati per garantire una maggior trasparenza.
- Helitaly resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

PS12436 - ROTORWORK ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Provvedimento n. 30569

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2022 con cui è stato avviato il procedimento istruttorio PS12436 nei confronti della società Rotorwork S.r.l.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 18 gennaio 2023, con la quale la società Rotorwork S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nelle date 20 e 23 gennaio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Rotorwork S.r.l. (di seguito Rotorwork, società o professionista) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del Consumo.

Rotorwork è una società che opera nel settore dei servizi aerei per il trasporto di passeggeri e merci e per lo svolgimento di lavoro aereo per privati.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le informazioni diffuse tramite il sito *internet* <https://rotorwork.it/> in relazione ai servizi di trasporto offerti anche ai consumatori con gli elicotteri. In particolare, sull'indicato sito, nella sezione "Chi siamo", il professionista si propone come "*un'azienda con sede a Castelnuovo di Garfagnana che dispone di una serie di elicotteri di ultima generazione con i quali offre particolari servizi*". Tali servizi sono descritti nella sezione dedicata, attraverso un menù a tendina. Si tratta di trasporto passeggeri a scopi turistici e attività commerciali come trasporto piscine in vetroresina, riprese fotografiche, trasporto al gancio barocentrico, getti di calcestruzzo, costruzione e manutenzione di linee elettriche e di ripetitori televisivi e telefonici etc. Il professionista sostiene di soddisfare tutti i requisiti di sicurezza.

3. La pratica in ipotesi scorretta consisterebbe nel pubblicizzare servizi di trasporto con elicotteri, anche tramite noleggio, inducendo i consumatori a ritenere che la società sia direttamente abilitata a svolgerli, mentre in realtà il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

III.1 L'iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo¹, in data 24 ottobre 2022² è stato avviato, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lett. *f*) e 23, comma 1, lett. *d*), del Codice del Consumo, il procedimento istruttorio PS12436 nei confronti di Rotorwork S.r.l., in relazione alla possibile ingannevolezza delle informazioni diffuse sul sito *internet* del professionista, in quanto idonee a indurre i consumatori medi ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso.

In particolare, dal riscontro fornito dall'ENAC³ ad esito della richiesta di informazioni del 14 giugno 2022⁴ è risultato che il professionista non possiede i titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento delle attività pubblicizzate.

5. In data 21 dicembre 2022⁵ è stata ritrasmessa al professionista la comunicazione di avvio del procedimento al fine di sollecitare una celere risposta alla richiesta di informazioni ivi contenuta. La società ha fornito riscontro a tale richiesta, svolgendo le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta il 27 dicembre 2022⁶ ed ha presentato una proposta di impegni in data 18 gennaio 2023⁷, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, integrandola nelle date 20 e 23 gennaio 2023⁸.

6. In data 2 febbraio 2023⁹ è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

7. In data 14 febbraio 2023¹⁰, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, è stata inoltrata richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il parere dell'Autorità è pervenuto in data 10 marzo 2023¹¹.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

8. Come sopra indicato, il professionista ha presentato una proposta di impegni ("Impegni") in data 18 gennaio 2023, integrandola nelle date 20 e 23 gennaio 2023.

Rotorwork ha chiarito, innanzitutto, nella comunicazione del 27 dicembre 2022¹² la propria posizione, precisando di essere proprietaria di n. 2 elicotteri utilizzabili per vari tipi di trasporto. Non essendo in possesso della licenza per la conduzione degli elicotteri, ha dichiarato di avvalersi della

¹ Cfr. doc. n. 6.

² Cfr. doc. n. 7.

³ Cfr. docc. nn. 4 e 5.

⁴ Cfr. doc. n. 3.

⁵ Cfr. doc. n. 8.

⁶ Cfr. doc. n. 9.

⁷ Cfr. doc. n. 10.

⁸ Cfr. docc. nn. 11 e 12.

⁹ Cfr. doc. n. 13.

¹⁰ Cfr. doc. n. 14.

¹¹ Cfr. doc. n. 15.

¹² Cfr. doc. n. 9.

ditta Ariane S.r.l.s., regolarmente autorizzata¹³, per l'attività di trasporto, e della Eurotech S.r.l. per la manutenzione degli elicotteri. In tutte le offerte inviate ai potenziali clienti Rotorwork riporta la dicitura "per il servizio verrà utilizzata la ditta Ariane srls".

Impegno relativo all'inserimento nel sito internet di una precisazione in merito all'utilizzo degli elicotteri in possesso della società

9. Al fine di superare qualsiasi possibile ambiguità, la società ha inserito sul proprio sito *internet* la seguente frase "i nostri elicotteri sono operati dalla ditta Ariane srls", aggiungendo vicino al logo/link di Ariane l'espressione "operated by". Inoltre, sono stati aggiunti i tre loghi delle certificazioni ISO 9001, 45001 e 14001.

10. Le modifiche al sito *internet* così come prospettate negli impegni sono state già implementate.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

11. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 14 febbraio 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

12. Nel parere pervenuto in data 10 marzo 2023, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

13. Nel parere, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente i consumatori.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

14. Il procedimento in esame riguarda l'offerta di servizi turistici e di trasporto tramite elicotteri con riferimento all'informazione ai consumatori in merito alle qualifiche dei soggetti che effettivamente prestano i servizi di volo offerti e al possesso dei relativi titoli abilitativi. Si tratta di voli in elicottero e le normative sul rilascio delle relative licenze, quanto quelle sulla sicurezza, sono particolarmente stringenti e soggette a controlli periodici da parte dell'ENAC, ente che ha il compito, tra gli altri, del rilascio dei certificati di Operatore Aereo e dei relativi controlli sulla sicurezza.

15. Ciò premesso, gli impegni presentati dal Professionista appaiono idonei a risolvere le criticità informative rilevate sul sito in sede di avvio del procedimento istruttorio. Nello specifico, gli impegni sopra descritti integrano e completano il set informativo diretto ad evidenziare al consumatore, già dalla *home page* del sito, la natura e le qualifiche degli operatori che svolgeranno i vari servizi di voli pubblicizzati, in modo da consentire ai destinatari dei servizi di avere un'informazione corretta.

16. Tali indicazioni sono idonee ad informare in maniera trasparente i consumatori circa l'identità dei soggetti che materialmente svolgono i voli e circa le qualifiche di cui gli stessi sono in possesso per svolgere le varie attività. Peraltro, i consumatori che vogliono approfondire le normative di settore possono accedere sul sito dell'ENAC dove è reperibile l'elenco di tutti gli operatori nazionali

¹³ Ariane S.r.l.s. è in possesso sia del certificato di operatore aereo (COA) che della licenza di trasporto aereo.

in possesso di COA con l'indicazione anche delle varie licenze rilasciate per lo svolgimento dei servizi di volo.

17. Gli impegni presentati dal professionista, pertanto, appaiono idonei a sanare i possibili profili di illegittimità, in quanto volti a consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo momento, le caratteristiche dell'attività svolta dal professionista titolare del sito e le autorizzazioni in possesso del soggetto che svolgerà poi effettivamente i servizi di volo.

18. Gli impegni proposti, infatti, rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle informazioni in merito all'offerta commerciale di voli turistici in elicottero proposta sul sito del Professionista.

19. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Rotorwork S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Rotorwork S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a), del Regolamento, nei confronti della società Rotorwork S.r.l., gli impegni proposti in data 16 novembre 2022, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lett. a), del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12436 - ROTORWORK ELICOTTERI - MANCANZA DI LICENZA

Allegato al provvedimento n. 30569

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS12433 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 24 ottobre 2022 e avente ad oggetto la pubblicità dell'attività della società Rotorwork S.r.l., tramite il proprio sito internet, lo stesso Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si è impegnata a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità di seguito indicate:

"Nel nostro sito internet abbiamo precisato che "i nostri elicotteri sono operati dalla ditta Ariane srls" e abbiamo specificato vicino al logo/link di Ariane l'espressione "operated by".

Inoltre, sono stati aggiunti i tre loghi delle certificazioni ISO 9001, 45001 e 14001.

Con questi chiarimenti ci sembra di avere illustrato perfettamente la nostra posizione e cioè che siamo una società che, non avendo la licenza per la conduzione degli elicotteri, gestisce i trasporti affidandoli alla Ariane srls che è una società regolarmente in possesso sia del certificato di operatore aereo (COA) che della licenza di trasporto aereo."

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIII- N. 14 - 2023

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
